

Tribunale di Catania
sezione specializzata in materia di imprese
Giudice dott. **Giorgio Marino** Rg 9216/14

Processo dichiarato interrotto all'udienza dell' **otto ottobre 2018**

Ricorso per riassunzione ex art. 302 e ss. del c.p.c.

IL CREDITO ARETUSEO Banca di credito cooperativo soc. coop. in l.c.a., con sede in Siracusa, via Senatore Di Giovanni 27, Partita IVA, Codice Fiscale e Iscr. CCIAA di Siracusa 01465330890, in persona del Commissario Liquidatore avvocato Salvatore Nicolosi, il quale agisce in virtù della deliberazione di autorizzazione adottata, ai sensi dell'art. 84, comma 5 del D.lgs. n.385/1993 - T.U.B., dalla Banca d'Italia, con provvedimento prot. n. 0447207/14 del 29 aprile 2014, elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre 43, presso lo studio del Professore Avvocato Vincenzo Di Cataldo, codice fiscale DCTVCN50P14C351Y, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: vincenzo.dicataldo@pec.ordineavvocaticatania.it, dal quale è rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente con l'avvocato Francesco Mauceri, codice fiscale MCRFNC71A17C351C, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: francescomauceri@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura in calce all'atto di citazione appresso trascritto,

PREMESSO CHE

1) nei dì 8 giugno 2014, 10 giugno 2014 e 22 luglio 2014, il Credito Aretuseo BCC soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, con la difesa dei sottoscritti difensori, ha notificato l'atto di citazione di seguito integralmente riportato :

"Tribunale di Catania

Sezione specializzata in materia di impresa

Atto di Citazione

CREDITO ARETUSEO Banca di credito cooperativo soc. coop. in l.c.a., con sede in Siracusa, via Senatore Di Giovanni 27, Partita IVA, Codice Fiscale e Iscr. CCIAA di Siracusa 01465330890, in persona del Commissario Liquidatore, avvocato Salvatore Nicolosi, il quale agisce in virtù della deliberazione di autorizzazione adottata, ai sensi dell'art. 84, comma 5 del D.lgs. n.385/1993 - T.U.B., dalla Banca d'Italia, con provvedimento prot. n. 0447207/14 del 29 aprile 2014, elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre 43, presso lo studio del Professore Avvocato Vincenzo Di Cataldo, codice fiscale DCTVCN50P14C351Y, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: vincenzo.dicataldo@pec.ordineavvocaticatania.it, dal quale è rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente con l'avvocato Francesco Mauceri, codice fiscale MCRFNC71A17C351C, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: francescomauceri@pec.ordineavvocaticatania.it, e giusta procura in calce

CITA

Alderuccio Vincenzo nato a Siracusa il 22/8/1965, codice fiscale: LDRVCN65M22I754I; **Chimirri Carmelo** nato a Siracusa (Sr) il 12/7/1960, codice fiscale: CHMCM60L12I754V; **Conigliaro Massimo** nato a Catania (CT) il 25/12/1969, codice fiscale: CNGMSM69T25C351G; **Faraci Fabio** nato a Siracusa (SR) il 05/2/1974, codice fiscale: FRCFBA74B05I754J; **Faraci Marziano** nato a Floridia (SR) il 30/5/1945, codice fiscale: FRCMZN45E30D636Q; **Farinella Fausto** nato a Floridia (SR) il 7/5/1946, codice fiscale: FRNFST46E07I785R; **Fidotta Gaetano** nato a ENNA (EN) il 30/1/1959, codice fiscale: FDTGTN59A30C342E; **Frascarelli Enrico** nato a ROMA (RM) il 08/03/1945 Codice Fiscale: FRSNRC45C08H501T; **Gallitto Gaetano** nato a Floridia (SR) il 28/01/1948, codice Fiscale: GLLGTN48A28D636I; **Gianni Giulio** nato a Siracusa (SR) il 27/05/1982, codice Fiscale: GNNGLI82E27I754Y; **Guardo Corrado** nato a Floridia (SR) il 8/02/73, codice fiscale: GRDCRD73B08D636X; **La Rocca Giuseppe** nato a Catania il 5/07/64, codice fiscale: LRCGPP64L05C351W; **Loreto Amelia** nata a Siracusa il 24/3/1967, codice fiscale: LRTMLA67C64I754C; **Marchese Michele** nato a Catania, codice fiscale: MRCMHL3IH01C351P; **Misseri Carmelo** nato a Floridia (SR) l'8/1/1956, codice fiscale: MSSCML56A08D636Y; **Marullo Francesco** nato a Messina il 2/5/1973, codice fiscale: MRLFNC73E02FI58Z; **Mudanò Lucia** nata a Floridia (Sr) il 6/08/62, codice fiscale: MDNLCU62M46D636L; **Rio Sofio** nato a Siracusa il 9/5/68 Codice fiscale: RIOSF068E09I754I; **Scalora Daniela** nata a Siracusa il 26/7/78, codice fiscale: SCLDNL78L66I754L; **Silluzio Giuseppe** nato a Catania il 19/9/1968, codice fiscale: SLLGPP68PI9C351J; **Muscolino Gaetano** nato a Messina il 2/1/43, codice fiscale: MSCGTN43A02FI58R; **Amodeo Luigi** nato a Palermo il 28/3/1955, codice fiscale: MDALGU55C28G273H; **Lucifora Paolo** nato in Grecia il 12/4/1941, codice fiscale: LCFPLA41D12Z115W; **Cirasa Giuseppe** nato a Siracusa il 13/11/1966, codice fiscale: CRSGPP66S13I754I; **Raddino Gaetano** nato a Siracusa il 17/09/1969, codice fiscale: RDDGTN69PI7I754F; **Zappalà Roberto** nato a Siracusa il 22/07/1967, codice fiscale: ZPPRRT67L22I754B; **Mandolfo Roberto** nato a Noto il 7/9/62, codice fiscale: MNDRRT62P07F943A; **Aloi Giovanbattista** nato a Reggio Calabria il 19/4/1971, codice Fiscale: LAOGBN71D19H224I; **Rizza Pasqualino** nato a Floridia (SR) l'8/11/1969, codice fiscale: RZZPQL69S08D636X

all'udienza del quindici dicembre 2014, ore legali, invitandoli a costituirsi almeno venti giorni prima della detta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire davanti alla sezione ed all'istruttore designando ai sensi dell'art. 168 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, alle quali premette:

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Premesse e presupposti di responsabilità

Con decreto dell'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana n. 50 del 13 febbraio 2013, su proposta della Banca d'Italia, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo del Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo soc. coop, con sede in Siracusa, via Senatore Di Giovanni 27, ed il detto istituto è stato posto in amministrazione straordinaria. Tanto ai sensi dell' art. 70, 1° comma, lett. a) e b), d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), in quanto erano emerse gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività della banca, ed erano emersi, altresì, sintomi di gravi perdite del patrimonio.

Con successivo decreto dell'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana n. 233 del 15 maggio 2013, emanato su proposta della Banca D'Italia, il Credito Aretuseo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 80, commi 1 e 2, del D.lgs n.385/1993 (t.u.b.), e cioè per la sussistenza di irregolarità nell'amministrazione, di violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie e di perdite di eccezionale gravità.

Detti provvedimenti, le circostanze che essi fotografano e gli accertamenti da cui sono stati preceduti impongono l'esercizio, da parte del Commissario liquidatore, dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale., ai sensi dell'art. 84, 5° comma, t.u.b.

I suddetti esponenti aziendali, infatti, sin dalla costituzione della banca si sono resi responsabili, ciascuno secondo i rispettivi obblighi e competenze, di ripetuti inadempimenti, negligenze, omissioni e violazioni, rilevanti, anzitutto (ed in relazione alle rispettive funzioni dei detti esponenti), al cospetto delle disposizioni dettate dagli artt. 2392, 2393, 2407 e 2396 del codice civile (applicabili alle società cooperative, quali le banche di credito cooperativo, in virtù del successivo art. 2519, 1° comma) ed,

altresì, in relazione alla normativa secondaria di settore, fra cui, in particolare, le *Istruzioni di vigilanza* della Banca d'Italia, nonché in relazione agli obblighi statuari della Banca. Essi, inoltre, hanno omesso di adeguarsi alle apposite e specifiche istruzioni e sollecitazioni medio tempore impartite dalla Banca d'Italia ed hanno omesso, altresì, di adottare idonee contromisure per arginare i danni e le perdite sviluppatasi, trascurando anche l'adozione di azioni di recupero del credito ed affidandosi a inadeguate trattative con altre banche, peraltro non adeguatamente coltivate.

Va in proposito rilevato che gli organi di gestione e di controllo del Credito Aretuseo (che in appresso sarà citato anche con l'espressione "la Banca") hanno atteso alle procedure di erogazione del credito ed alla gestione degli indebitamenti dei clienti in guisa incauta, imprudente e negligente e con sistematica violazione dei precetti, anche regolamentari e statuari, che sovrintendono al di loro operato. Ciò può affermarsi con riguardo alle fasi della istruttoria, della gestione dei rapporti e della relativa classificazione ed anche in relazione all'organizzazione aziendale, non adeguatamente destinata al controllo dei rischi e priva di un congruo sistema di verifiche interne.

Quanto agli amministratori, anche per quanto appresso sarà evidenziato, va rilevato, anzitutto, che è stato disatteso l'obbligo di carattere generale di gestione dell'impresa ai sensi dell'art. 2380- *bis* del codice civile, in virtù del quale ogni omissione ed ogni atto di gestione compiuto senza la dovuta diligenza comportano la responsabilità relativa al conseguente danno.

Essi, inoltre, hanno disatteso l'obbligo di "*agire in modo informato*", sancito dall'art. 2381, ult. comma, del codice civile, non essendosi adoperati per sollecitare informazioni e chiarimenti dagli organi delegati né per verificare con diligenza le informazioni ricevute; ulteriore inadempimento gli amministratori hanno serbato in relazione all'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nella specie accertato siccome del tutto carente, nonché il generale andamento della società (art. 2381, 3 comma).

Tali obblighi, avuto riguardo alle società bancarie e alle banche di credito cooperativo in particolare, sono inoltre ulteriormente specificati dalla normativa secondaria di settore, che impone specifici adempimenti e condotte a carico degli amministratori.

Ad esempio, le *Istruzioni di vigilanza* della Banca d'Italia, in merito alle banche di credito cooperativo, prescrivono: di valutare "*con attenzione il merito creditizio dei soggetti affidati*", di seguire "*la corretta evoluzione dei rapporti di finanziamento*" (Tit. VII, Cap. 1, Sez. I, punto 1), di assumere "*le attività di rischio con la massima attenzione*" (Tit. VII, Cap. 1, Sez. IV); di adottare "*le decisioni attinenti all'erogazione del credito normalmente in forma collegiale cioè in seno al consiglio di amministrazione ovvero al comitato esecutivo, se istituito e dotato comunque di poteri*" e per ammontare contenuto rispetto al patrimonio della banca" (Tit. VII, Cap. 1, Sez. IV: nella specie, peraltro, non risulta istituito il comitato esecutivo); di seguire "*costantemente l'andamento dei crediti*" (Tit. VII, Cap. 1, Sez. IV, che rivolge tale prescrizione al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze).

Nella specie, così come anche appresso sarà evidenziato, gli amministratori sono costantemente venuti meno al complesso di obblighi su di loro incombenti e riguardanti sia la gestione corrente sia, a monte, la realizzazione di una struttura organizzativa idonea al perseguimento dell'obiettivo primario della sana e prudente gestione bancaria.

Altrettanto può affermarsi in relazione al direttore generale, al quale si estendono le norme in materia di responsabilità degli amministratori allorquando, come nella specie, la nomina sia prevista dallo statuto (art. 2396, cod. civ.). La responsabilità del detto organo deriva inoltre dalle *Istruzioni di vigilanza*, che in esso individuano il "*vertice dell'esecutivo*" (Tit. III, Cap. 1, Allo A)

Le superiori e solidali responsabilità si estendono, col medesimo vincolo solidale, anche ai sindaci, costantemente inadempienti rispetto agli obblighi di cui all'art. 2403 del codice civile e cioè di vigilanza e di controllo, e di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sia in generale della corretta amministrazione della società. Sistematicamente violato risulta inoltre il dovere del collegio sindacale di vigilare "*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*".

Il ruolo dei sindaci di società bancarie è inoltre oggetto di specifica disciplina nelle *Istruzioni di vigilanza* e nel t.u.b., che ne elevano la rilevanza. Stabilisce infatti l'art. 52, t.u.b., che è dovere del collegio sindacale informare senza indugio la Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della propria attività di controllo, che, nel caso della Banca, include anche

il controllo contabile (v. art. 43, 5° comma, Statuto, legittimato al riguardo dall'art. 52, comma 2-bis, t.u.b., abrogato ad opera dell'art. 39, 2 comma, lett. c), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma ancora applicabile, ai sensi del successivo art. 43, "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi" del medesimo d.lgs.).

In particolare, oltre al dovere, congiunto a quello del consiglio di amministrazione, di seguire costantemente "l'andamento dei crediti" (Tit. VII, Cap. 1, Sez. IV; v. sopra), il collegio sindacale: contribuisce ad "assicurare la regolarità e la legittimità della gestione - senza fermarsi agli aspetti meramente formali - il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della banca" (Tit. IV, Cap. 11, Sez. IV, n.1); "verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa [...] la correttezza delle procedure contabili. Esso, inoltre, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell' internal audit (...) e al sistema informativo-contabile [...] deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi responsabili" (Tit. IV, Cap. 11, Sez. IV, n. 1.1).

2. Specificazione degli addebiti, anche in riferimento ai vari periodi di gestione.

Dai rapporti ispettivi disposti, a più riprese, dalla Banca d'Italia (da cui sono derivati, dapprima, il commissariamento, e poi l'attuale procedura di l.c.a.) le responsabilità come sopra individuate emergono con evidenza.

Risalta, in particolare, la concessione di affidamenti connotata da imprudenza, da inadeguata verifica del merito creditizio e dei presidi a garanzia del credito della Banca, e da violazione dei competenti precetti normativi e regolamentari.

A tale riguardo il rapporto ispettivo di Banca d'Italia fotografa con precisione i seguenti elementi di responsabilità:

- "incontrollata crescita degli impieghi, non accompagnata da un coerente rafforzamento delle procedure di selezione e gestione dei crediti [...] ampliamenti di fidi concessi a clientela in evidenti difficoltà economico-finanziarie, pure in occasione di operazioni di ristrutturazione" (pag. 2, rapporto ispettivo); valga ad esempio la posizione de "L'Elite soc. coop." (su cui anche appresso), alla quale sono concessi crescenti affidamenti in presenza di sconfinamenti e persino allorquando la posizione è già segnalata a incaglio;

- "marcate carenze nel processo di erogazione, fondato su analisi istruttorie prive di sufficienti valutazioni circa l'effettiva capacità di rimborso dei prenditori" (pag. 3, rapporto ispettivo). Ciò si traduce in violazione delle regole di valutazione del merito creditizio di cui al regolamento del processo del credito. Dall'analisi dei dossier fidi emerge infatti che è stato in più occasioni disatteso il regolamento del processo del credito adottato con delibera consiliare del 17 dicembre 2009. In particolare, risultano violazioni dell'art. 3.1.1.4.2 per quanto attiene alla valutazione della capacità di rimborso, mancando, in numerosi affidamenti analizzati, le stime del valore del patrimonio del debitore principale e di eventuali garanti.

Il valore delle garanzie offerte, peraltro, non sempre è determinato sulla base di perizie tecniche di stima (come invece richiesto dal regolamento del processo del credito), ed è talvolta inferiore al limite minimo stabilito in relazione all'ammontare dell'affidamento concesso (v. art. 3.1.1.4.2, secondo cui, in caso di acquisizione di garanzie ipotecarie, occorre "verificare il c. d. 'loan to value' (rapporto tra fido richiesto e valore della garanzia prestata): qualora il limite regolamentare del 'loan to value' (80%) risulti superato, deve essere valutata l'opportunità di richiedere un' idonea garanzia integrativa che consenta di applicare la ponderazione preferenziale all'esposizione, in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile e delle garanzie integrative rientri nel limite").

È ad esempio il caso dell'incremento degli affidamenti ad Arcadia Costruzioni srl (mutuo ipotecario di euro 400.000 per l'acquisto di un terreno di valore pari a una forbice tra euro 235.000 e 470.000), a Gervasi Immobiliare srl (concessione di un mutuo ipotecario di euro 160.000 garantito da ipoteca iscritta su un immobile valutato complessivamente euro 169.000); a Tutto Bio srl (rilascio di fideiussione bancaria di importo pari a euro 300.000 con garanzia ipotecaria su un immobile valutato euro 352.000);

- "scarso rigore [nella] gestione di posizioni ad andamento irregolare, come dimostrato dai ripetuti sconfinamenti, concessi dal Direttore in eccesso ai poteri delegati e acriticamente ratificati dal Consiglio di amministrazione, a clientela con chiari sintomi

d'insolvenza": dall' analisi degli estratti conto emerge infatti che, in diverse occasioni, è stato concesso ai clienti di utilizzare somme al di là degli affidamenti concessi.

Le indagini effettuate dalla Banca d'Italia hanno, inoltre messo in luce operazioni effettuate in conflitto d'interessi ed, in particolare, decisioni in materia di erogazione del credito e assunzione di obbligazioni in possibile conflitto d'interessi.

In proposito, nel Rapporto ispettivo (pag. 4) si rilevano "profili di marcata anomalia" nella "gestione di posizioni intestate prevalentemente a soggetti legati da rapporti familiari o relazioni di affari con alcuni esponenti del Consiglio di amministrazione in carica sino al 5.10.2009, sostenuti per importi anche rilevanti malgrado la presenza di elementi di attenzione segnalati in sede di istruttoria". Si tratta di due posizioni classificate a sofferenza con perdite rilevanti (Gruppo Fidotta e Accadueo srl) e di quattro posizioni classificate a incaglio (Gruppo Marconi, Gieffe Immobiliare srl, Pro.met. srl e LST Costruzioni srl).

Inoltre, nella lettera della Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo, prot. n. 3813 del 3 dicembre 2012, si evidenzia che "sono emersi a carico dell' ex Presidente, Dr. Marziano Faraci, comportamenti che hanno determinato delibere in evidente conflitto di interesse e il mancato rispetto della normativa". In particolare è stato posto in rilievo l'affidamento alla EDA Consulting srl, da lui disposto in nome e per conto del comitato promotore della costituenda BCC, dell'incarico di curare tutti gli adempimenti riguardanti le attività di segreteria, la parte pubblicitaria e l'organizzazione di incontri promozionali, per un compenso forfettario di euro 25.000,00 a titolo di rimborso spese. La EDA Consulting srl aveva sede presso lo studio del dott. Marziano Faraci, il quale sarebbe poi stato nominato quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca. Nella seduta del 20 marzo 2004 il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, deliberava di contabilizzare le suddette spese a carico della Banca, omettendo di riferire che la società aveva sede presso lo studio del detto presidente, il quale ne curava gli adempimenti contabili e fiscali e deliberava di procedere alla liquidazione dei compensi a favore della EDA Consulting srl. Nel corso della medesima seduta, su proposta del presidente, la Banca conferiva al dott. Davide Faraci (che risulterebbe essere figlio del dott. Marziano Faraci) l'incarico professionale di curare tutti gli adempimenti legati alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria presso la Regione Siciliana e Banca d'Italia, ivi compresa l'elaborazione della bozza del piano industriale, per il completamento del quale sarebbe stato affidato incarico ad appositi consulenti esperti di tecnica bancaria, se del caso nominati dal presidente. È emerso, inoltre, che in data 2 dicembre 2005, pur in assenza di un preventivo conferimento di incarico diverso da quello sopra citato, previa delibera del consiglio di amministrazione, la Banca ha corrisposto alla EDA Consulting srl un compenso aggiuntivo di euro 50.000,00, poi accreditato sul conto corrente intrattenuto presso la Banca da EDA Consulting srl, la quale, a distanza di tre settimane dall'accredito, avrebbe disposto un bonifico di euro 10.899,20 a favore del Presidente, dott. Marziano Faraci. Inoltre è emerso che questi non ha comunicato la propria qualità di consulente fiscale e contabile di alcuni clienti della Banca (GDA Manutenzione, Gervasi Immobiliare, Nasonte Grazia, Russo Massimo, FCS Distribuzione, EFS Supermercati) in occasione delle delibere consiliari di concessione di affidamenti in favore di tali soggetti. Sono inoltre emersi conferimenti di particolari incarichi retribuiti a componenti del Consiglio di amministrazione ed, in particolare, l'incarico conferito in data 2 dicembre 2005 al Vicepresidente, dott. Corrado Guardo, relativo ai rapporti esterni con i soci, per un compenso di euro 20.000,00 (confermato in data 13 dicembre 2007, con un incremento del compenso annuo da euro 20.000 a euro 36.000), nonché l'incarico conferito in data 13 dicembre 2007 al consigliere avv. Giuseppe La Rocca di consulenza e assistenza in materia civile, per un compenso annuo di euro 18.000.

Alla stregua del citato rapporto ispettivo e della comunicazione della Federazione, non risulta rispettata la procedura di cui all'art. 136, t.u.b. (voto unanime del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) e risultano, comunque, violati anche l'obbligo di informazione di cui all'art. 2391, cod. civ., e quello della procedura di cui all'art. 2391-bis, cod. civ., in tema di operazioni con parti correlate. Infatti l'art. 136, t.u.b., trova applicazione in caso di rapporti obbligatori tra la Banca e i suoi esponenti aziendali in forma sia diretta sia indiretta (primo comma) ed inoltre anche con riguardo a "società controllate" dagli esponenti aziendali o "presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da questa controllate o che le controllano" (art. 136, comma 2-bis, t.u.b.). Con riguardo all'assunzione di obbligazioni in forma indiretta, le Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia stabiliscono che si ha assunzione indiretta di obbligazioni quando "il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto - persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica diverso dall' esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo" (Titolo II, Cap. 3, Sez. II, n. 4). In questo caso l'onere di accertare se ricorre una situazione di tale genere ricade sull'organo amministrativo deliberante, previa informazione da parte dell' esponente aziendale coinvolto. Con riguardo ai casi in esame, così come evidenziati nei citati Rapporto ispettivo e lettera della Federazione, risultano ricorrenti ipotesi di modalità indiretta di assunzione di obbligazioni e di violazioni dell'art. 136, t.u.b., e dell'obbligo di informazione di cui all'art. 2391, primo comma, cod. civ.

Con riguardo agli incarichi ai consiglieri di amministrazione Guardo e La Rocca, risultano violate le Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia, che estendono l'applicazione dell'art. 136, t.u.b., agli incarichi professionali (Titolo II, Cap. 3, Sez. II, n. 3), sicché si configura una fattispecie di cui all'art. 136, 1° comma, t.u.b. nella forma di assunzione diretta di obbligazioni. A tale circostanza trova inoltre applicazione la disciplina di cui all'art. 2389, 3° comma, cod. civ., che pure prevede il parere del collegio sindacale per i compensi aggiuntivi agli amministratori. Risulta dunque violata la disciplina di cui all'art. 136, t.u.b., ed i danni posti ad oggetto della presente azione sono di certo riconducibili anche a tali omissioni e violazioni.

Gli inadempimenti e le fattispecie di responsabilità sopra riferiti hanno accompagnato l'intera (e breve) vita della Banca.

Al proposito appare opportuno soffermarsi sulle varie compagini succedutesi nel tempo e sulle posizioni più emblematiche.

I - Nel **periodo compreso fra il 28 febbraio 2004 ed il 29 settembre 2009** erano in carica i seguenti organi di governo e di controllo:

il consiglio di amministrazione composto dai signori Faraci Marziano (presidente), Farinella Fausto, Fidotta Gaetano, Frascarelli Enrico, Guardo Corrado, La Rocca Giuseppe, Loreto Amelia (fino al 24 maggio 2009), Marchese Michele, Misseri Carmelo (dal 24 maggio 2009);

il direttore generale Muscolino Gaetano (fino al 24 settembre 2009);

il collegio sindacale composto dai signori: Lucifora Paolo (presidente), Cirasa Giuseppe (dal 26 giugno 2007), Raddino Gaetano (dal 19 novembre 2007)

In tale periodo gli organi di amministrazione e di controllo risultano in primo luogo responsabili **per l'omesso contrasto e per la gestione negligente delle esposizioni di svariati correntisti**, in particolar modo dimostrato dai ripetuti e non arginati sconfinamenti, ad opera di clienti con chiari sintomi d'insolvenza.

Dall'analisi degli estratti conto emerge infatti che, in diverse occasioni, è stato concesso ai clienti di utilizzare somme al di là degli affidamenti concessi.

È il caso, ad esempio, delle seguenti posizioni:

1) Gaso srl: alla fine del quarto trimestre del 2008 il saldo debitore del conto arriva a euro 66.428,64, ben oltre il limite del fido concesso di euro 40.000. A partire dal primo trimestre 2009, il conto non viene movimentato: nessun adeguato provvedimento viene assunto dagli organi di gestione e di controllo; essi, in particolare, avrebbero dovuto revocare gli affidamenti, avviare le procedure di recupero ed impedire l'incremento del saldo debitore, che a causa di tali omissioni, giunge a un saldo debitore di euro 103.698,50 al 30 giugno 2012.

Altrettanto vale per le posizioni appresso indicate.

2) Meridionale Costruire: dal 30 giugno 2008 si consente l'utilizzo dell'apertura di credito in conto oltre l'importo affidato (euro 50.000) fino a giungere a un saldo debitore, al momento del passaggio a sofferenza, di euro 438.799,00 al 10 novembre 2009 (data di revoca degli affidamenti):

3) Parioli Gestioni: sul conto corrente, non assistito da affidamenti, si registra un saldo negativo per circa euro 24.000,00 a gennaio 2009, cresciuto fino a euro 56.715,48 al 30 giugno 2012 a seguito dell'addebito di due rate di mutuo Agrileasing, oltre che di interessi e competenze;

4) Pirrone Giuseppa: nella seduta del 16 settembre 2008 il consiglio di amministrazione rileva un saldo debitorio al 30 giugno 2008 pari ad euro 163.598,63 a fronte di un fido pari ad euro 80.000,00, ma non ritiene di contrastare l'esposizione; successivamente e malgrado l'erogazione di un mutuo ipotecario di euro 230.000 (9 settembre 2009) per l'estinzione delle esposizioni, sul conto corrente, ormai non più assistito da affidamenti, saranno tollerati sconfinamenti fino a giungere al saldo debitore di euro 37.485,80 alla data del passaggio a sofferenza (22 luglio 2010);

5) Ass. Club degli Amici: a partire dal secondo trimestre 2008 sul conto corrente vengono tollerati sconfinamenti crescenti e tali da determinare il saldo debitore di euro 26.606,09 alla data del 29 giugno 2012 (l'apertura di credito è di euro 15.000, concessa in data 12 dicembre 2006).

In tutti i casi sopra esposti l'adozione delle prescritte e possibili contromisure, quali la revoca degli affidamenti e l'avvio delle azioni di recupero del credito, avrebbe impedito il consolidarsi delle riferite poste passive, che vanno ricondotte alla responsabilità dei soggetti sopra indicati, anche per la misura consolidatasi nel periodo successivo a quello in esame, atteso che anch'essa dipende dai di loro inadempimenti e responsabilità, peraltro in concorso con quelli dei di loro successori.

Gli amministratori, il direttore generale ed i sindaci del periodo in esame si sono resi, inoltre, responsabili della **concessione imprudente di affidamenti**.

I *dossier* relativi ai fidi dimostrano infatti l'intervenuta concessione di affidamenti a soggetti di cui non appaiono adeguatamente valutati il merito creditizio e la capacità restitutoria e per i quali non risultano rispettati i criteri enucleabili in virtù della disciplina generale e di quella speciale e quelli indicati dalle apposite *Istruzioni di vigilanza* della Banca d'Italia. Ciò vale, ad esempio, per i seguenti casi:

6) Energika srl (debito: euro 178.187; dubbio esito: euro 93.268,35): alla data del 4 agosto 2008 la Energika srl era titolare dei seguenti affidamenti: anticipo su credito IVA di euro 30.000; apertura di credito in c/c di euro 80.000; mutuo chirografario in 5 anni con debito residuo pari a euro 44.457,04; fideiussione a garanzia di leasing per attrezzature di importo pari a euro 36.000 (escussa a novembre del 2011 e interamente addebitata sul c/c). In quella data l'istruttoria conclude in senso favorevole per la sostituzione della garanzia di euro 50.000 costituita da certificato di deposito con un pegno su obbligazioni della BCC di pari importo. Il rapporto risultava sconfinato per euro 89.647,00. Rispetto a tale posizione, il rapporto ispettivo di Banca d'Italia segnala che *"in assenza di motivazioni, sono state accettate richieste di ... svincolo di pegni e liberazione di garanzie prestate a presidio di posizioni connotate da particolare anomalia ... , fra cui rilevano quelle concesse dall'ex preposto sig. Luigi Latina, oltre i poteri delegati, a favore dei garanti [di] Energika srl"* (cfr. Rapporto ispettivo, pag. 3). In proposito si segnala che, subito dopo la sostituzione della garanzia, il Consiglio di amministrazione (verbale 16 settembre 2008) era pienamente consapevole della sussistenza di uno sconfinamento sul conto corrente per euro 74.310,28, classificato quale *"Probabile incaglio"*, sull'erroneo presupposto che il rapporto fosse *"ampiamente garantito"*.

7) Gasò srl (debito da saldaconto: euro 113.351,64; dubbio esito riferito: euro 39.497,29): in data 9 maggio 2007 viene concesso un fido temporaneo in conto corrente di euro 30.000, garantito da fideiussione dei sigg.ri Giuseppe Di Grano e Vanessa Bordonaro limitata a euro 45.000, nonostante un' istruttoria di fido nei seguenti termini: *"l'azienda si presenta con una struttura patrimoniale sottocapitalizzata e non ben equilibrata [...] le fonti di finanziamento di medio/lungo periodo risultano del tutto inadeguate rispetto all'attivo immobilizzato alla copertura del quale concorrono quindi i debiti a breve termine [...] la situazione appare fortemente negativa a livello dell'indice di liquidità corrente [...] l'indice di liquidità immediata [...] indica a sua volta una situazione negativa [...] si registra una perdita di 5 mila [...] i complessivi valori espressi dal conto economico dell'esercizio risultano pessimi, dal momento che, in assenza di autofinanziamento, il risultato negativo ha peggiorato la stessa situazione di liquidità"*.

In data 28 marzo 2008 (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) viene concessa una maggiore temporanea scopertura di ulteriori euro 10.000 con incremento del limite della fideiussione a euro 60.000, nonostante un' ulteriore istruttoria che confermava le criticità già evidenziate in occasione del precedente affidamento e che, inoltre rilevava, che *"il conto corrente ... evidenzia una scarsa movimentazione[...] non si rileva alcun movimento in avere nell' anno in corso [...] la scheda profilo cliente presenta anomalie di rischio relative a tensione di utilizzo ... , rotazione insufficiente del fido ... , distanza ultimo movimento avere ... , le anomalie commerciali si riferiscono ad una rotazione dei fidi insufficiente dal 09/2007 al 02/2008"*.

8) Gervasi Immobiliare srl (debito da saldaconto: euro 166.969,57; dubbio esito riferito: euro 107.000): in data 27 aprile 2006 viene concesso fido ordinario in conto corrente di euro 150.000 garantito da fideiussioni *omnibus* limitate ciascuna a euro 75.000 dei sigg.ri Ilenia e Alessio Gervasi. Si trattava all'epoca di società immobiliare neocostituita e la motivazione della concessione, funzionale al completamento di una costruzione, si limita a rilevare che si tratta di *"operazione di tutto riposo, sia per lo spessore dei richiedenti che per la tipologia di intervento, e consci che la medesima operazione sarebbe accolta pressoché a vista presso gli istituti di credito ove i sigg. Gervasi sono già clienti"*. Nessuna stima del patrimonio dei fideiussori risulta effettuata.

Il fido viene confermato in data 26 giugno 2007, nonostante un' istruttoria del seguente tenore: "*sarebbe ... necessario ampliare la copertura del passivo con l'apporto di capitale di rischio [...] a livello di utile corrente la redditività appare trascurabile[...] l'autofinanziamento complessivo ... non è adeguato ai volumi [...] i complessivi valori espressi dal conto economico dell'esercizio risultano pessimi[...] lo sviluppo dell' utile corrente appare complessivamente non adeguato all'ampliamento del volume di affari*". A partire dal terzo trimestre del 2007 si assiste a un progressivo utilizzo dell'affidamento concesso fino a giungere, al 31 marzo 2010, a un saldo debitore di euro 171,770,07, ciò, anche grazie ad ulteriori e concorrenti responsabilità degli organi di governo e di controllo del periodo successivo.

9) Infissi srl (debito da saldaconto: euro 262.164,50; dubbio esito riferito: euro 200.000): in data 3 dicembre 2008 viene concesso dal Direttore Generale un affidamento in conto anticipo fatture di euro 15.000 garantito da fideiussione *omnibus* della sig.ra Giuseppa Gentile, limitata a euro 150.000 (presumibilmente inclusiva di un' esposizione accordata per euro 130.000 alla società Arredo Porte srl, l'esercizio della cui azienda sarebbe stato proseguito dalla Infissi srl). Tale affidamento, in data 18 marzo 2009, viene incrementato a euro 100.000, senza incremento delle garanzie acquisite, pur in presenza di un utilizzo dell' affidamento in conto corrente oltre il fido concesso (sconfinamento per oltre euro 30.000). La proposta reca parere favorevole perché viene previsto il contestuale azzeramento di analoga linea di credito di pari importo già accesa a favore della Arredo Porte srl (della cui estinzione non vi è però evidenza). L'istruttoria fido è carente avuto riguardo alla capacità di rimborso della debitrice, contenendo unicamente informazioni sulla consistenza immobiliare della garante, peraltro non accompagnate dalla relativa valutazione degli immobili. Anche al proposito saranno evidenziate ulteriori e concorrenti responsabilità del periodo successivo.

10) L'Elite scarl (debito da saldaconto: euro 135.284,17; dubbio esito riferito: euro 135.284,17): tra maggio 2006 e agosto 2006 viene concesso dal Direttore generale un affidamento in conto anticipi fatture di complessivi euro 20.000 (inizialmente euro 10.000, poi incrementato). L'affidamento viene concesso senza garanzie e nella consapevolezza che i crediti verso la ASL, principale debitore della cooperativa, sono già canalizzati presso il Banco di Sicilia.

Ciò condurrà alla crescente posizione di sofferenza, che culminerà nel debito e nell'esito sopra indicati, anche a causa delle ulteriori e concorrenti responsabilità del successivo periodo (del che appresso).

11) LST Costruzioni srl (debito da saldaconto: euro 1.137.961,04; dubbio esito riferito: euro 400.000): nel luglio 2007 viene concesso un affidamento con apertura di credito ipotecaria di euro 200.000, a fronte di iscrizione ipotecaria per un montante di euro 400.000 su immobili stimati in euro 322.000; il valore dell'immobile ipotecato, pertanto, è inferiore al montante. Con delibera dell'otto maggio 2008, il cda approva un conto anticipi fatture (senza cessione) di euro 75.000,00, poi esteso ad euro 200.000,00 con delibera 29/7/2008. Con successiva delibera del cda del 22/12/2008 si accorda un "credito di firma per euro 80.000,00 contro revoca fido di euro 75.000,00 per anticipo contratti con mandati all'incasso". Il medesimo cda con delibera 30/1/2009 approva "anticipo contratti con mandato per l'incasso di euro 150000,00" con contestuale riduzione del "conto anticipi fatture (senza cessione) da euro 300.000,00 ad euro 125.000,00". Tali inopinate concessioni di credito condurranno alla crescente posizione di sofferenza, che culminerà nel debito e nell'esito sopra indicati, grazie anche alle ulteriori e concorrenti responsabilità del successivo periodo (del che appresso).

12) Meridionale Costruire srl (debito da saldaconto: euro 688.621,31; dubbio esito riferito: euro 610.000): In aggiunta a quanto osservato nel precedente paragrafo (sub.2) a proposito dei non contrastati sconfinamenti ed indebitamenti verificati sul conto corrente, va considerato quanto segue.

In data 5 ottobre 2007 viene concesso un mutuo di euro 125.000 garantito da ipoteca di montante pari a euro 250.000 su una porzione di immobile. Nel dossier fidi si dice che tale immobile, di proprietà di Minnella Francesca, madre del soggetto di riferimento della Meridionale Costruire, è il medesimo su cui era già stata iscritta ipoteca per un montante di euro 600.000 a garanzia di un'apertura di credito ipotecaria di euro 300.000 concessa alla Meridionale Costruzioni di Minnella Francesca (su cui v. *infra* il n.13) . Dal dossier fidi di quest'ultima si ricava che l'immobile è stimato in tutto euro 707.000 da perito non indipendente (v. *infra* n.13), sicché il valore residuo (euro 107.000, cioè euro 707.000 - euro 600.000) è inferiore al montante ipotecario (euro 250.000). La società intrattiene con la BCC anche altri due rapporti di affidamento: un conto anticipi fatture di euro 60.000 e una apertura di credito in conto corrente di euro 50.000.

13) Meridionale Costruzioni di Minnella Francesca (debito da saldaconto: euro 535.336,71; dubbio esito riferito: euro 450.000): in data 6 febbraio 2007 vengono concessi i seguenti affidamenti:

- conto corrente ipotecario di euro 300.000 garantito da ipoteca per euro 600.000 su un immobile della sig.ra Francesca Minnella (v. sopra n.12);

- apertura di credito in conto corrente di euro 20.000;

- conto anticipi fatture di euro 30.000.

L'ipoteca posta a garanzia del conto corrente ipotecario viene iscritta su un immobile stimato in euro 707.000, da un tecnico di fiducia della cliente e non della Banca, ed in vista dei previsti lavori di demolizione e ricostruzione: il valore del terreno e del fabbricato nello stato in cui si trovano al momento dell'iscrizione ipotecaria non risulta neppure accertato, con conseguente ed evidente violazione dei precetti di riferimento.

Gli affidamenti in conto corrente sono concessi senza garanzie aggiuntive e sulla sola base della consistenza patrimoniale, riferita ma non stimata, dell'affidata.

In data 28 gennaio 2008 viene concesso (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) un incremento del fido in conto corrente di euro 30.000, con garanzia costituita da pegno su obbligazioni della BCC di pari importo. All'atto della concessione di tale affidamento, si rileva un utilizzo dei fidi al di là dell'accordato.

A partire dal trimestre chiuso al 30 giugno 2008, l'estratto conto registra saldi debitori maggiori degli affidamenti concessi, fino a giungere a un saldo a debito di euro 232.520,39 al 10 novembre 2009, data di revoca degli affidamenti e passaggio a sofferenza. Sono stati quindi sistematicamente tollerati (e per vero favoriti) sconfinamenti eccedenti fino a quasi tre volte la disponibilità concessa.

14) MGV Costruzioni srl (debito da saldaconto: euro 329.313,87; dubbio esito riferito: euro 256.849): l'attuale esposizione debitoria deriva da un'apertura di credito chirografaria in conto corrente di euro 30.000, concessa dal Direttore Generale in data 17 luglio 2006 ed essenzialmente motivata sulla base della consistenza patrimoniale, non stimata, dell'amministratore, e da un conto corrente ipotecario di euro 300.000, concesso in data 20 ottobre 2007, garantito da ipoteca su immobili del sig. Giuseppe Misuriello.

Dall'analisi di quest'ultimo dossier fidi emerge che l'immobile è stimato in euro 350.000 da perito non indipendente e comunque solo all'esito dei lavori di ristrutturazione. Anche a voler considerare la stima di euro 350.000 (erroneamente riportata in dossier fidi come *"valore dichiarato di circa 450 mila euro"*), secondo quanto previsto dal regolamento del processo del credito, l'importo massimo del mutuo doveva essere contenuto in euro 280.000 (euro 350.000 x 80% = euro 280.000). Sempre dal dossier fidi si ricava che la società presentava *"una struttura patrimoniale sottocapitalizzata e non ben equilibrata"* con perdita di esercizio e con *"complessivi valori espressi dal conto economico ... pessimi"*.

15) Pirrone Giuseppa (debito da saldaconto: euro 325.065,49; dubbio esito riferito: euro 238.000): con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2008 viene concesso un aumento dell'apertura di credito in precedenza concessa dalla Banca da euro 30.000 a euro 80.000, nonostante il conto assistito dalla medesima apertura di credito presentasse uno sconfinamento di euro 58.002,00 e il finanziamento su fatture per euro 40.000 in essere fosse stato utilizzato al di là del fido consentito per euro 2.550,00. In occasione della concessione di tale affidamento, peraltro, nel dossier fidi si evidenziano una *"redditività molto modesta"* e *"anomalie di rischio relative a tensione di utilizzo e sconfinamenti"*, nonché una complessiva esposizione verso il sistema bancario (al netto di quella con la Banca) di euro 151.000.

In data 6 agosto 2009 (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) viene concesso un mutuo ipotecario con rimborso in 120 mesi di euro 230.000, garantito da ipoteca per un montante complessivo di euro 460.000 su immobili della sig.ra Gabriella Fabiano, finalizzato all'estinzione delle passività pregresse. Dall'esame del dossier fidi emerge che il cespite cauzionale è stato stimato euro 198.000, un importo quindi addirittura inferiore di circa euro 30.000 rispetto alla somma mutuata e pari a meno della metà del montante ipotecario.

16) FCS Distribuzione srl (esposizione euro 286.145,02): con deliberazione del CGA del 29 maggio 2007 viene concesso un fido di euro 108.000,00 garantito (non adeguatamente) da ipoteca su immobili dei soci (valutati euro 180.850,00) e

successivamente dilatato, (dapprima temporaneamente, con delibera del 13/12/2007, per euro 40.000,00) e poi con delibera del 28/4/2008 per euro 30.000,00 malgrado emerse "anomalie di rischio relative a tensione di utilizzo e sconfinamenti" evidenziate nei pareri espressi in data 28/4/2008 dai componenti del cda De Grande Carmelo e Latina Luigi.

17) Ital Tir Grating srl (esposizione euro 109.354,53): con delibera del cda del 23/3/2006 risultano concessi affidamenti per complessivi euro 300.000,00 sulla base di una garanzia personale di certo Imbesi Salvatore, senza alcuna valutazione del patrimonio del fideiussore.

18) Pappalardo Sebastiano (esposizione euro 79.783,34): risultano pratiche originate da una deliberazione del cda del primo marzo 2007, per fidi per complessivi euro 30.000,00 garantiti da certa Spriveri Elisa. senza alcuna valutazione del patrimonio del fideiussore.

19) Russo Massimo (esposizione euro 58.325,44): risultano fidi di complessivi euro 50.000,00, non garantiti e concessi sulla base di pareri favorevoli acquisiti nel dicembre del 2007, senza alcuna valutazione di meritevolezza dell'affidato.

Le circostanze sopra riferite denotano il sistematico inadempimento degli organi di governo e di controllo rispetto ai doveri loro imposti e la di loro solidale responsabilità per i danni conseguiti in danno della banca, nella misura corrispondente alle stime apposte dal commissario straordinario (sopra indicate con l'espressione "dubbio esito riferito") ovvero in quell'altra maggiore o minore misura che risulterà a seguito dell'istruttoria ed in esito alle correnti ed ulteriori analisi ed indagini. Ciò vale anche alla luce delle contestazioni mosse dalla Banca d'Italia con lettera 5 agosto 2008 (recante gli esiti delle ispezioni in precedenza effettuate), notificata il successivo dieci agosto non seguita da adeguate risposte ed iniziative da parte degli amministratori, direttore e sindaci del periodo nè da parte dei loro successori. Detta lettera evidenzia, con puntuali riferimenti e mediante l'allegazione delle singole e specifiche contestazioni derivanti dalle ispezioni effettuate, la sussistenza delle su affermate responsabilità e costituisce un ulteriore e significativo elemento di valutazione, rendendo ancor più stringenti le responsabilità in questione, anche per l'omesso adempimento alle istruzioni ivi impartite e per l'omessa adozione di misure idonee ad arginare i danni conseguenti.

II. Nel periodo compreso fra il 29 settembre 2009 ed il 23 maggio 2010 erano in carica i seguenti organi di governo e di controllo:

il consiglio di amministrazione composto dai signori Farinella Fausto, Fidotta Gaetano, Frascarelli Enrico (presidente), La Rocca Giuseppe, Marchese Michele, Misseri Carmelo;

il direttore generale Amodeo Luigi (dall'otto ottobre 2009);

il collegio sindacale composto dai signori Cirasa Giuseppe (presidente), Raddino Gaetano, Zappalà Roberto (dal 5 ottobre 2009)

Il consiglio di amministrazione registra, dunque, un cambio al vertice: ne assume la presidenza Frascarelli Enrico in sostituzione dell'appena dimesso dott. Marziano Faraci (insieme al quale esce dal consiglio, dimettendosi, il vice presidente Guardo Corrado).

Si insedia il nuovo direttore generale Amodeo Luigi.

Nel collegio sindacale assume la presidenza Cirasa Giuseppe (in luogo del dimissionario Lucifora Paolo) e si aggiunge il componente Zappalà Roberto.

I suddetti amministratori, direttore generale e sindaci, malgrado le di poco precedenti e cogenti contestazioni della Banca d'Italia, non si adoperano per arginare i danni già provocati e per eseguire le istruzioni impartite, ma, piuttosto, ed in coerenza con le precedenti ed immediate reazioni alle dette contestazioni, per assumere controdeduzioni ed opposizioni alle sanzioni: emblematico, al proposito risulta il verbale di cda del 5 ottobre 2009.

Essi non adottano concrete misure per rimediare alle perdite ed ai danni provenienti dal periodo precedente nè per contrastare i crescenti sconfinamenti su riferiti, in tal modo rendendosi ulteriormente responsabili (i nuovi esponenti in concorso ed in

solido con gli uscenti). Oltre a tali omissioni, tali da comportare la estensione anche agli organi del periodo delle responsabilità indicate per il periodo anteriore, si registrano ulteriori violazioni ed ipotesi di responsabilità.

Anche nel periodo in esame si perpetuano e si rinnovano **l'omesso contrasto e la gestione negligente delle esposizioni e degli sconfinamenti di svariati correntisti**, in relazione alle posizioni già indicate con riferimento al periodo precedente, il cui tracollo attraversa anche il periodo in esame. Si perpetuano e si rinnovano, inoltre, le responsabilità per la **concessione di affidamenti operata incautamente ed in violazione delle prescrizioni relative**, particolarmente evidenti, ad esempio, in relazione alle seguenti posizioni (alcune delle quali già venute in rilievo in riferimento al periodo anteriore sopra esaminato):

20) Gervasi Immobiliare srl (debito da saldaconto: euro 166.969,57; dubbio esito riferito: euro 107.000): in aggiunta a quanto già esposto sopra (sub n.8) si rileva che in data 26 gennaio 2010 (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) viene concesso un mutuo ipotecario di euro 160.000 (erogato il 31 maggio 2010) finalizzato ad estinguere l'esposizione chirografaria in conto corrente. Al momento della concessione del mutuo la posizione è ad incaglio. L'ipoteca viene iscritta su un immobile valutato complessivamente euro 169.000. Non viene quindi rispettato il limite del "loan to value", pari all'80% del valore (trattandosi di immobile residenziale; v. regolamento del credito, pag. 21).

21) L'Elite scarl (debito da saldaconto: euro 135.284,17; dubbio esito riferito: euro 135.284,17): Dei danni già indicati in precedenza (sub.10) gli organi del periodo in esame si rendono responsabili (in solido con quelli del periodo precedente), non soltanto per l'omessa adozione di contromisure ma anche per l'assunzione di nuove iniziative ulteriormente erronee ed epifaniche di responsabilità: infatti, in data 17 dicembre 2009 (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) viene concesso un mutuo chirografario di euro 64.000 in 120 mesi con garanzia MCC dell' 80% e viene confermato il conto anticipi fatture per euro 20.000. Il mutuo viene concesso nonostante la posizione fosse già segnalata ad incaglio, che il conto corrente ordinario presentasse un saldo debitore (fuori fido) di euro 3.500 e che il conto anticipi fatture fosse utilizzato per euro 22.820 a fronte di un fido di euro 20.000. Nel corso dell'istruttoria venivano peraltro evidenziate *"anomalie di rischio relative a sconfinamenti su c/c non affidato ed anomalie di commerciali [sic] che si riferiscono a movimenti in diminuzione ed insoluti su assegni emessi e versati"*.

In data 15 aprile 2010 (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) viene concesso un ulteriore anticipo fatture di euro 10.000 a fronte di procura irrevocabile all'incasso di euro 8.460,21. In tale occasione il conto corrente presentava un saldo debitore (extrafido) di oltre euro 4.000: la posizione è ancora segnalata a incaglio ed a partire da settembre 2010 si registra una considerevole crescita degli sconfinamenti sul conto. La perdita è stata rettammente quantificata dal Commissario Straordinario in euro 135.284,17, per la totale incapienza del patrimonio della debitrice, per l'assenza di garanti e per l'impossibilità di escutere la garanzia MCC a copertura dell'80% del mutuo chirografario.

22) Edilprogim srl (debito da saldaconto: euro 218.933,70; dubbio esito riferito: euro 83.115,26): in data 23 dicembre 2009 (cfr. delibera del Consiglio di amministrazione in pari data) viene concesso un mutuo chirografario di euro 200.000 in 120 mesi con acquisizione di garanzia di MCC per l' 80% dell' importo. In sede di istruttoria viene dato parere favorevole alla conclusione dell'operazione nonostante la posizione sia ad incaglio e nonostante il fido in c/c di euro 25.000 fosse utilizzato per euro 80.967. Inoltre, sempre dall'istruttoria risulta che la Centrale rischi segnala sconfinamenti per complessivi euro 445.000 e la scheda andamentale rileva *"anomalie di rischio relative a tensione di utilizzo ... , rigidità di utilizzo ... , sconfinamenti ... , distanza ultimo movimento avere ... , sconfinamenti CR su rischi a scadenza ... , sconfinamenti CR su rischi autoliquidanti ... "*. Successivamente, in data 14 gennaio 2010 (delibera del Consiglio di amministrazione in pari data), viene concessa la sostituzione della garanzia personale rilasciata dalla sig.ra Ivana Mazza con quella del sig. Paolo Mazza, il quale risulta però segnalato ad incaglio.

Nel dossier fidi mancano le stime del patrimonio dei fideiussori. Rispetto a tale posizione, il rapporto ispettivo di Banca d'Italia segnala che *"in assenza di motivazioni, sono state accettate richieste di ... liberazione di garanzie prestate a presidio di posizioni connotate da particolare anomalia "* (Rapporto ispettivo, pag. 3).

Il danno relativo alla posizione in esame coincide, quanto meno, con la misura del "dubbio esito riferito" dal Commissario e costituisce una voce ulteriore rispetto a quelle già addebitate agli organi del precedente periodo e riferibile agli organi del periodo in esame ed a quelli successivi, responsabili dell'omessa adozione di contromisure, anche alla stregua di tentativo.

23) Tutto Bio srl (debito da saldaconto: euro 395.703,26; dubbio esito riferito: euro 210.000) : l'esposizione della Tutto Bio deriva per la quasi totalità da un mutuo chirografario di euro 240.000 in 120 mesi, concesso in data 17 dicembre 2009, con delibera del Consiglio di amministrazione di pari data, garantito da fideiussione di MCC per l'80% dell'importo e da una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di euro 195.240,00 (originari euro 300.000) rilasciata dalla BCC in favore di Agrileasing a garanzia del puntuale pagamento dei canoni di leasing.

Quanto al mutuo chirografario, il relativo dossier fidi evidenziava le seguenti circostanze ostative: *"indebitamento finanziario sovradimensionato rispetto all'assetto patrimoniale dell'azienda. La situazione appare insufficiente a livello dell'indice di liquidità corrente ..., l'indice di liquidità immediata indica a sua volta una situazione insoddisfacente [...] una situazione di instabilità nel far fronte ad un eventuale aumento, più o meno congiunto del costo del denaro e/o del carico debitorio o ad una perdita di redditività [...] anomalie di rischio al 11/2009 relative a tensione di utilizzo ... , sconfinamenti ... , rigidità di utilizzo su rischi autoliquidanti ... ; le anomalie commerciali si riferiscono altresì ad una rotazione insufficiente dei fidi, variazione CR istituti segnalati .. insoluti su assegni emessi"*. Secondo quanto riferito, la perdita contabilizzata relativamente al mutuo chirografario non tiene conto della garanzia MCC in quanto si nutrono forti dubbi sulla sua escussione per irregolarità formali nella richiesta di garanzia.

Quanto al credito di firma, dal relativo dossier fidi emerge che *"l'indebitamento finanziario [era] sovradimensionato rispetto all' assetto patrimoniale dell' azienda. La situazione appare insufficiente a livello dell' indice di liquidità corrente ... , l'indice di liquidità immediata indica a sua volta una situazione insoddisfacente [...] situazione di instabilità nel far fronte ad un eventuale aumento, più o meno congiunto del costo del denaro e/o del carico debitorio o ad una perdita di redditività"*. Pur non risultando chiaro se la concessione del credito di firma sia stata oggetto di una delibera del Consiglio di amministrazione è certo che, in data 17 dicembre 2009 (delibera di concessione del mutuo chirografario) il Consiglio di amministrazione fosse edotto dell'esistenza di tale credito di firma, con indicazione del relativo importo.

Il danno relativo alla posizione in esame coincide, quanto meno, con la misura del "dubbio esito riferito" dal Commissario e costituisce una voce ulteriore rispetto a quelle già addebitate agli organi del precedente periodo e riferibile agli organi del periodo in esame ed a quelli successivi, responsabili dell'omessa adozione di contromisure, anche alla stregua di tentativo.

24) Fiorito Marmi srl (esposizione euro 177.692,35): con delibera del cda del 5/11/2009, a fronte di un saldo negativo pari ad euro 107.092,00, vengono concessi affidamenti per complessivi euro 180.000,00 di cui euro 50.000,00 giustificati come "fido su c/c ordinario", euro 50.000,00 giustificati come "anticipi fatture", ed euro 80.000,00 con mutuo ipotecario della durata di 120 mesi e con garanzia ipotecaria di euro 160.000,00. Il saldo debitore ascende ad euro 177.692,35. La garanzia risulta insufficiente rispetto all'intero affidamento concesso.

25) COEP srl (esposizione euro 117.522,09): con delibera del cda del 18/2/2010 , in aggiunta al fido già concesso sul conto corrente per euro 20.000,00 (con delibera del DG del primo febbraio 2010) viene approvato un mutuo chirografario e decennale per euro 120.000,00 , ciò malgrado svariati e precedenti sconfinamenti.

III - Nel periodo compreso fra il 23 maggio 2010 ed il 15 maggio 2011 erano in carica i seguenti organi di governo e di controllo:

il consiglio di amministrazione composto dai signori Chimirri Carmelo, Conigliaro Massimo, Fidotta Gaetano, Frascarelli Enrico (presidente), Gallitto Gaetano, Gianni Giulio, Misseri Carmelo, Mudanò Lucia, Rio Sofio, Scalora Daniela;

il direttore generale Amodeo Luigi;

il collegio sindacale composto dai signori: Cirasa Giuseppe (presidente), Raddino Gaetano, Mandolfo Roberto

Nel cda fanno ingresso i signori Mudanò Lucia, Rio Sofio e Scalora Daniela in sostituzione degli uscenti signori Farinella Fausto, e Marchese Michele

Nel collegio sindacale Mandolfo Roberto subentra all'uscente Zappalà Roberto.

Anche i suddetti amministratori, direttore generale e sindaci omettono di offrire adeguata attenzione alle precedenti contestazioni e raccomandazioni della Banca d'Italia ed, altresì, di arginare i danni già provocati; anch'essi si astengono dalla doverosa adozione di misure idonee a rimediare ai crescenti danni e perdite provenienti dal periodo precedente nonchè idonee a contrastare i crescenti sconfinamenti sopra riferiti, in tal modo rendendosi ulteriormente responsabili (i nuovi esponenti in concorso ed in solido con gli uscenti). Oltre a tali omissioni, tali da comportare la estensione anche agli organi del periodo delle responsabilità e dei danni tutti indicati per i periodi anteriori, si registrano ulteriori violazioni ed ipotesi di responsabilità.

Anche nel periodo in esame si perpetuano e si rinnovano **l'omesso contrasto e la gestione negligente delle esposizioni e degli sconfinamenti di svariati correntisti**, in relazione alle posizioni già indicate con riferimento al periodo precedente, il cui naufragio attraversa anche il periodo in esame.

Si perpetuano e si rinnovano, inoltre, le responsabilità per la **concessione di affidamenti operata incautamente ed in violazione delle prescrizioni relative**, particolarmente evidenti, ad esempio, in relazione alle seguenti posizioni (già poste in rilievo per i periodi anteriori sopra esaminati):

25) LST Costruzioni srl (debito da saldaconto: euro 1.137.961,04; dubbio esito riferito: euro 400.000): a causa di precedenti ed irresponsabili condotte (ivi comprese quelle illustrate sub.11) e di incontrollate e non adeguatamente garantite concessioni di credito e di affidamenti, alla data del 30 novembre 2010 la società risulta impegnata verso la BCC per le seguenti linee di credito:

- a) apertura di credito ipotecaria di euro 200.000, utilizzata per euro 199.378 (affidamento già riferito, con ipoteca di valore inferiore al montante);
- b) mutuo chirografario di euro 41.000 in 84 mesi garantito da MCC per l'80% dell'importo (debito residuo euro 39.330,00) ;
- c) credito di firma (fideiussioni) per euro 80.000, interamente garantito da un libretto di risparmio nominativo;
- d) conto anticipi fatture di euro 200.000 utilizzato integralmente;
- e) due conti anticipo contratti per complessivi euro 400.000 con mandato irrevocabile all'incasso per euro 150.000 e garanzia bancaria a prima richiesta per euro 250.000, utilizzato integralmente.

Alla stessa data il conto corrente ordinario (non assistito da affidamenti) risulta a debito per euro 578,00.

Risulta inoltre che la società è affidata presso il sistema bancario per ulteriori euro 740.000.

LST Costruzioni chiede di poter realizzare la seguente operazione creditizia:

- a) concessione di un mutuo fondiario di euro 700.000 in 120 mesi, assistito altresì da garanzia di Confeserfidi per il 50% dell'importo;
- b) prefinanziamento ipotecario di eEuro 100.000 da erogarsi all'atto della delibera e da estinguersi all'atto dell'erogazione definitiva del mutuo di euro 700.000;
- c) revoca ed estinzione del conto anticipi fatture di euro 200.000;
- d) revoca ed estinzione del conto anticipo contratti di euro 150.000.

Nell'ambito dell'istruttoria si evidenziano *"anomalie di rischio al 10/2010 relative a tensione di utilizzo ... e sconfinamenti"*.

La richiesta viene inoltrata al Consiglio di amministrazione con parere favorevole perché *"a seguito delle intese raggiunte con la cliente di un progressivo e deciso disimpegno della... bcc, rappresenta un momento delicato: da una parte essa costituisce un grande rischio e dall'altra necessita di essere accompagnata dalla riduzione delle esposizioni ampliando le garanzie in ... favore" della Banca. In contrasto con tali premesse, il Direttore Generale rileva che "l'ipotizzato mutuo ipotecario consente di*

abbattere euro 350.000 di crediti in bianco e, paradossalmente, l'incremento delle linee di credito, sia pure con l'intervento di Confidi, consente l'acquisizione di una garanzia reale di una certa consistenza".

Il mutuo viene concesso, con delibera del Consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2010, con iscrizione ipotecaria su un immobile stimato euro 854.000. Non viene quindi rispettato il rapporto ("loan to value") dell' 80% tra il valore del cespite cauzionale e l'ammontare del mutuo.

Del danno subito dalla Banca per tale posizione, coincidente almeno in misura pari alla stima prudentemente operata dal Commissario, gli organi del periodo in esame sono responsabili (in solido con quelli dei periodi precedenti), non soltanto per l'omessa adozione di apposite contromisure ma anche per l'assunzione di nuove iniziative ulteriormente erronee e contrarie ai doveri ed ai precetti su di loro incombenti.

26) Infissi srl (debito da saldaconto: euro 262.164,50; dubbio esito riferito: euro 200.000): in continuità con le irresponsabili condotte evidenziate in relazione ai periodi anteriori (sub. n.9) , in data 25 gennaio 2011, con delibera del consiglio di amministrazione, viene confermato il conto anticipi fatture di euro 100.000 e viene contestualmente concesso un mutuo chirografario di euro 58.000 garantito da MCC per l' 80% dell' importo. In tale occasione si evidenzia che il c/c ordinario (quello non assistito da affidamenti) presenta uno saldo debitore di euro 45.771, mentre risultano in crescita gli insoluti su anticipi fatture, i movimenti in conto corrente sono in diminuzione e si segnalano insoluti su assegni. Con successiva delibera del 10 marzo 2011 viene concesso un ulteriore mutuo chirografario di euro 70.000 in 60 rate mensili con garanzia di Confeserfidi pari al 50% dell'importo. Il finanziamento viene concesso nonostante che la relativa istruttoria abbia evidenziato "*anomalie di rischio al 02/2011 relative a sconfinamenti sul c/c non affidato ... , impagati su anticipi fatture ... , impagati su anticipi fatture in crescita" e "insoluti su assegni emessi (comunque pagati a seconda presentazione)". Nel dossier fidi si dà altresì atto che "sugli immobili [della garante] gravano ipoteche volontarie relative alla concessione di mutui ipotecari".*

Gli organi del periodo in esame si rendono responsabili (in solido con quelli dei periodi precedenti), non soltanto per l'omessa adozione (ovvero e per quanto attiene ai sindaci: promozione) di contromisure ma anche per l'assunzione delle riferite nuove iniziative (non contrastate dai sindaci) ulteriormente erronee ed epifaniche di responsabilità, con la conseguenza della responsabilità di essi in solido con quella dei predecessori.

IV Nel periodo compreso fra il 15 maggio 2011 ed il 20 dicembre 2012 (data dello scioglimento e del commissariamento) erano in carica i seguenti organi di governo e di controllo:

il consiglio di amministrazione composto dai signori Frascarelli Enrico, presidente (fino a 5 novembre 2012), Gallitto Gaetano (fino a 5 novembre 2012), Gianni Giulio (fino a 20 febbraio 2012) Misseri Carmelo, Faraci Fabio, Marullo Francesco, Scalora Daniela, Silluzio Giuseppe;

il direttore generale Amodeo Luigi;

il collegio sindacale composto dai signori Cirasa Giuseppe, Aloï Giovanni Battista, Rizza Pasqualino.

Si tratta dell'ultimo periodo di gestione *in bonis*, posto ad oggetto di ulteriore accertamento dalla Banca d'Italia (con ispezione da 20/9/2012 a 2/11/2012) caratterizzato da ulteriori omissioni ed inadempimenti da parte degli organi di gestione e di controllo, responsabili di nuove condotte incaute nel comparto creditizio, di ulteriore inerzia rispetto alla raccomandata esigenza della riqualificazione del portafogli, dell'interruzione dei contatti prima avviati con una consorella al fine di una aggregazione nonché di dissidi interni culminati nelle dimissioni di amministratori (fra cui il presidente) e nel successivo commissariamento.

Anche in tale periodo in esame si perpetuano e si rinnovano **l'omesso contrasto e la gestione negligente delle esposizioni e degli sconfinamenti di svariati correntisti**, in relazione alle posizioni già indicate con riferimento ai periodi precedenti, il cui aggravamento si registra anche nel periodo in esame.

Si perpetuano e si rinnovano, inoltre, le responsabilità per la **concessione di affidamenti operata incautamente ed in violazione dei relativi precetti**, particolarmente evidenti, ad esempio, in relazione alle seguenti posizioni (alcune delle quali già poste in rilievo in riferimento ai periodi anteriori sopra esaminati):

27) LST Costruzioni srl (debito da saldaconto: euro 1.137.961,04; dubbio esito riferito: euro 400.000): in continuazione ed in solidale concorso con le responsabilità prima evidenziate (sub.11 e sub.25) ed in luogo della doverosa promozione di azioni di recupero del credito, con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 maggio 2011, gli organi aziendali concedono un mutuo chirografario di euro 850.000, garantito da MCC per l'80%, da utilizzarsi quanto a euro 700.000 per estinguere il mutuo ipotecario. In tale occasione pertanto aumenta il rischio complessivo e l'esposizione ipotecaria viene convertita in esposizione chirografaria, seppur garantita da MCC per l'80%. La Banca procede poi alla concessione di ulteriori affidamenti, nonostante la evidente situazione di difficoltà. In data 12 gennaio 2012, con altra delibera di consiglio di amministrazione, tenuto conto che le passività ammontano a oltre euro 100.000, viene autorizzato un mutuo chirografario di euro 115.000 per provvedere all'estinzione delle stesse, ma non si addivene al perfezionamento del mutuo. Poiché nel frattempo il debito è lievitato a circa euro 165.000 a causa di diversi insoluti e di rate di mutui scadute e non pagate, in data 18 aprile 2012, viene riproposta la richiesta di concessione di un mutuo chirografario per estinguere le passività pregresse, questa volta per un importo di euro 165.000. Il mutuo viene concesso (delibera del Consiglio di amministrazione 18 aprile 2012) nonostante nel corso dell'istruttoria permanessero le anomalie già evidenziate in occasione della concessione dei precedenti mutui chirografari e fosse emersa anche la sussistenza di protesti in danno della debitrice. Veniva richiesta soltanto la garanzia fideiussoria della sig.ra Giuseppa Gentile, del cui patrimonio non si è rinvenuta alcuna stima all'interno del dossier fidi.

28 Arcadia Costruzioni srl (debito da saldaconto: euro 497.002,07; dubbio esito riferito: euro 250.000): con delibera del cda 19 luglio 2011 viene concesso un mutuo ipotecario di euro 400.000 per l'acquisto di un terreno di valore pari a una forbice tra euro 235.000 e 470.000. Il valore stimato dell'immobile non è quindi congruo rispetto all'importo del mutuo e non viene rispettato il limite del "loan to value", pari al 50% del valore (trattandosi di immobile non residenziale; v. regolamento del credito, pag. 21). Dall'esame del dossier fidi risulta inoltre che la complessiva esposizione debitoria della Arcadia è particolarmente elevata, come emerge dalle seguenti ed eloquenti espressioni di seguito riportate *"oneri finanziari estremamente elevati rispetto ai volumi [...] una situazione di instabilità nel far fronte ad un eventuale aumento, più o meno congiunto, del costo del denaro e/o del carico debitorio"*. Ciononostante l'istruttoria si conclude con un parere favorevole e con un mutuo concesso per un importo parametrato al valore delle esposizioni che il venditore dell'immobile, la Zanghinfissi, debitrice della BCC, ha verso quest'ultima. Nell'istruttoria si sottolinea infatti che con l'incasso degli euro 400.000 il gruppo della Zanghinfissi estinguerebbe tutte le sue esposizioni verso la BCC.

Il danno relativo alla posizione in esame coincide, quanto meno, con la misura del "dubbio esito riferito" dal Commissario e costituisce una voce ulteriore rispetto a quelle già addebitate agli organi del precedente periodo e riferibile soltanto agli organi del periodo in esame

29) Romano Fabio (debito da saldaconto: euro 302.927,29; dubbio esito riferito: euro 200.000): in data 30 novembre 2012, al sig. Fabio Romano viene erogato un mutuo di euro 300.000, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile valutato euro 352.000. Non risulta quindi rispettato il limite del "loan to value": il credito concedibile rispetto al valore dell'immobile sarebbe stato infatti euro 281.600 ($352.000 \times 80\% = 281.600$). Secondo quanto riferito, la possibile perdita è pari ad euro 200.000, anche tenuto conto di alcune irregolarità catastali dell'immobile ipotecato rilevate dalla perizia estimativa (porzioni di fabbricato non accatastate). Sembra, peraltro, che il dossier fidi che ha originato la concessione della facilitazione creditizia non risulterebbe agli atti della Banca, il che comporta e denota evidenti irregolarità nello svolgimento dell'istruttoria e nella gestione del rapporto.

Il danno relativo alla posizione in esame coincide, quanto meno, con la misura del "dubbio esito riferito" dal Commissario e costituisce una voce ulteriore rispetto a quelle già addebitate agli organi del precedente periodo e riferibile soltanto agli organi del periodo in esame.

Le circostanze sopra evidenziate dimostrano con evidenza le responsabilità in argomento, per danni che, per quanto concerne la componente "emergente", vanno quantificati in euro 7,9 milioni, pari al valore delle perdite sulle principali posizioni, specificatamente individuate, oggetto di svalutazione da parte della gestione commissariale. Tali perdite, infatti, non si sarebbero prodotte in alcuna misura se gli amministratori ed i direttori generali avessero adempiuto ai propri incarichi con la diligenza loro imposta e nel rispetto dei precetti vigenti nella materia e se i sindaci avessero adempiuto al loro dovere di sorveglianza e di controllo e si fossero adoperati per impedire la pessima gestione sopra illustrata e per adempiere alle istruzioni nel tempo impartite da Banca d'Italia.

Al proposito inoltre la difesa attrice esprime ogni riserva per le ulteriori posizioni che dovessero emergere nella fase istruttoria e nel corso della espletanda CTU

Di tali perdite i nominati organi rispondono solidalmente, con l'eccezione dei danni determinati nell'ultimo periodo (e sopra sottolineati) riferibili agli esponenti aziendali del periodo stesso e non anche ai di loro predecessori.

Per converso, per quanto concerne le perdite originate dalla responsabilità dei più risalenti organi di amministrazione e controllo, può affermarsi la responsabilità solidale di detti in uno ai di loro successori, atteso che i secondi avrebbero dovuto, fra l'altro ai sensi dell'art.2392, comma secondo (e per i sindaci sempre ai sensi dell'art. 2407, c.c.), eliminare le conseguenze dannose delle incaute azioni ed omissioni dei di loro predecessori, avversando gli sconfinamenti e le sofferenze, mentre, invece, come sopra si è illustrato, ne hanno favorito il consolidamento.

Soltanto in subordine va invocata la responsabilità per i danni dei vari periodi, così come sopra indicati, sulla base delle stime apposte dal Commissario straordinario ma con salvezza delle diverse misure che risulteranno anche in base ai correnti accertamenti ed indagini ed anche all'esito della consulenza tecnica dell'Ufficio di cui appresso.

In ogni caso, oltre a tale componente del danno ("emergente"), va liquidata quella, non meno rilevante, del lucro cessante, coincidente, fra l'altro, con la definitiva ed incurabile deturpazione dell'immagine di una nuova banca, la quale, se fosse stata gestita nel rispetto dei precetti applicabili, avrebbe potuto produrre utili rilevanti, quali notoriamente sono gli utili dell'attività bancaria e creditizia, e la cui misura, oltre che alla consulenza tecnica di cui appresso, va affidata anche all'equità del Tribunale, ex art. 1226 del codice civile.

4. Consulenza tecnica dell'Ufficio.

Al fine di ulteriormente confermare e specificare le responsabilità sopra illustrate appare opportuna una consulenza tecnica dell'ufficio, al fine di accertare e descrivere, sulla base delle precedenti deduzioni, le responsabilità sopra descritte ed i danni conseguenti, anche sotto il profilo del lucro cessante e del derivato danno all'immagine, rilevante anche quale danno non patrimoniale e liquidabile anche in dipendenza delle operazioni effettuate in conflitto di interessi, anche penalmente rilevanti. Si impone la nomina di uno o più Tecnici, che possano esaminare la documentazione contabile della banca e verificare tutte le circostanze sopra svolte e fra l'altro:

- se siano stati assolti gli obblighi di legge in relazione alla gestione degli sconfinamenti e degli indebitamenti della clientela ed alle procedure di concessione di credito, e, in mancanza, quali danni e perdite ne siano derivati, con particolare riferimento alle posizioni sopra descritte ai punti con numeri da 1 a 24;

- se siano sussistenti le ipotesi di responsabilità sopra esposte, anche alla luce degli accertamenti disposti dalla Banca d'Italia e quale danno ne sia derivato per i soci e per i creditori sociali, ivi compreso l'ammontare del danno da lucro cessante riferibile alle responsabilità sopra denunciate, anche per la lesione all'immagine subita dalla Banca nelle more del suo tracollo.

Coerentemente il Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo soc. coop. in l.c.a., in persona del signor Commissario Liquidatore, rappresentato e difeso come in epigrafe, chiede:

Piaccia al Tribunale

contrariis reiectis, condannare i convenuti tutti, in solido ovvero ciascuno secondo le rispettive responsabilità e spettanze, in favore della Banca attrice e per le causali in premessa riferite, al risarcimento di tutti i danni cagionati, nella misura di € 7.900.000,00 euro settemilioninovecentomila/00, ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che il Tribunale reputerà dovute ed –occorrendo - anche in via equitativa; condannarli, altresì e sempre in solido al risarcimento dei danni per lucro cessante (conseguiti all'anticipata cessazione dell'attività d'impresa della banca) e dei danni non patrimoniali (coincidenti, fra l'altro, con la lesione dell'immagine della banca attrice), nella misura di almeno euro 1.000.000, ovvero in quella che risulterà dovuta a seguito della consulenza tecnica di cui appresso ed in base al notorio ed all'equità, ex art. 1226 del codice civile; il tutto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, maturati e maturandi a far tempo dai singoli atti di *mala gestio* ovvero dalla data di cessazione dalla carica ovvero, ancora, dalla presente domanda.

Condannarli infine al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio

Ai fini istruttori, ai sensi dell'art.163, c.p.c., dichiara che saranno prodotti i documenti descritti in narrativa e specificati nell'apposito indice e chiede, sin d'ora ed occorrendo, che sia disposta consulenza tecnica dell'Ufficio al fine di accertare e descrivere gli atti di *mala gestio* sopra denunciati e quelli che dovessero ulteriormente emergere ed i conseguenti danni ed, in particolare, al fine di accertare e descrivere:

- se siano stati assolti gli obblighi di legge in relazione alla gestione degli sconfinamenti e degli indebitamenti della clientela ed alle procedure di concessione di credito ed, in mancanza, quali danni e perdite ne siano derivati, con particolare riferimento alle posizioni sopra descritte ai punti con numeri da 1 a 24;

- se siano sussistenti tutte le ipotesi di responsabilità sopra esposte, anche alla luce degli accertamenti disposti dalla Banca d'Italia e quale danno ne sia derivato per i soci e per i creditori sociali;

- quale sia l'ammontare del danno da lucro cessante nonché di quello non patrimoniale riferibili alle responsabilità sopra denunciate, fra l'altro per l'anticipata cessazione dell'attività d'impresa della banca e per la lesione all'immagine subita dalla banca stessa nelle more del suo tracollo.

Fa salva qualsiasi altra richiesta, anche istruttoria, in dipendenza, anche, dalle difese che i convenuti dovessero contrapporre. Dichiara che il valore della controversia è superiore ad euro € 520.000,00 e che quindi il contributo unificato è dovuto in euro 1.466,00.

Salvis iuribus

Catania, 4 giugno 2014

firmato avvocato Vincenzo Di Cataldo

firmato avvocato Francesco Mauceri

PROCURA

In virtù dell'apposita deliberazione di autorizzazione della Banca D'Italia prot. 0447207/14 del 29 aprile 2014 e quale commissario liquidatore del Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo soc. coop. in l.c.a., nomino e costituisco procuratori e difensori, sia unitamente che disgiuntamente, il professore avvocato Vincenzo Di Cataldo (presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre 43, eleggo domicilio) e l'avv. Francesco Mauceri. Presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Catania, 4 giugno 2014

firmato Avv. Salvatore Nicolosi n.q.

Per autentica

firmato professore avvocato Vincenzo Di Cataldo

firmato avvocato Francesco Mauceri”

2) La causa civile promossa con l'atto sopra riportato veniva iscritta al ruolo generale del Tribunale di Catania in data 16 giugno 2014 , col con numero 9216 del 2014 e successivamente veniva assegnata alla

Sezione Specializzata in materia di impresa ed al giudice istruttore Dott. Giorgio Marino;

3) in seguito si costituivano in giudizio i convenuti di seguito indicati e precisamente:

- in data 24 novembre 2014 si costituiva il dott. Sofio Rio con la difesa degli avvocati Prof. avv. Emilio Castorina ed Antonio Fazio, eleggendo domicilio presso il loro studio in Piazza Roma 9 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo: *“vaglia l’Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile, per come in narrativa, l’azione avanzata dal Commissario Liquidatore in mancanza del prescritto parere del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 84, comma 5, T.U.B.; sospendere ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 295 c.p.c. il presente procedimento sino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Roma, r.g. n. 52340/14, sulla validità-legittimità del provvedimento prot. 1044473 del 12 novembre 2013 della Banca d’Italia; nel merito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”*

- in data 24 novembre 2014 si costituivano i Sig.ri Misseri ing. Carmelo, Faraci Fabio e Scalora dott.ssa Daniela con la difesa dell’avv. Vincenzo Tuccitto, elettivamente domiciliati in Catania, via Guzzardi 21 presso lo studio dell’avvocato Francesco Marchese, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“vaglia preliminarmente disporre lo spostamento dell’udienza ex art- 269 c.p.c. per consentire la chiamata in giudizio della ASSIMOCO, (p.i. 11259020151) Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Segrate (MI) centro Direzionale “MILANO OLTRE” Palazzo Giotto via Cassanese 224, per essere da quest’ultima società mallevati, nei limiti di polizza per quanto dovessero essere eventualmente condannati per i fatti di cui in citazione. All’esito della chiamata voglia accogliere le seguenti conclusioni : piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) preliminarmente lo spostamento dell’udienza ex art-269 c.p.c. per consentire la chiamata in giudizio della ASSIMOCO, (p.i. 11259020151) Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Segrate (MI) centro Direzionale “MILANO OLTRE” Palazzo Giotto via Cassanese 224, società con la quale il Credito Aretuseo aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi, e per l’effetto, ritenere e dichiarare che l’ing. Carmelo Misseri, il Dr. Fabio Faraci e la dr.ssa Daniela Scalora hanno diritto di essere mallevati e garantiti dalla ASSIMOCO (p.i. 11259020151) Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse essere accertata a suo carico; 2) in rito, dichiarare la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza; 3) ritenere e dichiarare improponibile la domanda di risarcimento che eccede*

€ 7,9 milioni perché non autorizzata; 4) in ogni caso rigettare la domanda di risarcimento per lucro cessante e danno all'immagine essendo la società cooperativa società non lucrativa; 5) ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, le domande attoree generiche, infondate in fatto ed in diritto, carenti di presupposti di legge e carenti di prova e conseguentemente rigettarle; 6) ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere posta in capo ai convenuti in relazione alla loro attività di membro del consiglio di amministrazione del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo per azioni, rigettando conseguentemente, le domande attoree rivolte nei loro confronti a qualsiasi titolo; 7) ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ravvisata in capo ai convenuti in relazione alle attività poste in essere e concluse prima dell'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo per Azioni, rigettando conseguentemente, le domande attoree rivolte nei suoi confronti a qualsiasi titolo; 8) con vittoria di spese e compensi di difesa.”

- in data 24 novembre 2014 si costituiva il dott. Giuseppe Cirasa con la difesa degli avvocati Prof. Pietro Abbadessa e Maria Abbadessa, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi difensori in Catania, via Umberto 143, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“vaglia l'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Movimento Cooperativo e Lloyd's, differendo la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione delle chiamate nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale, rigettare le domande attoree, con vittoria di spese e compensi. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo e Lloyd's a tenere indenne il dott. Giuseppe Cirasa da ogni esborso che questi fosse condannato ad eseguire per effetto della domanda attorea di risarcimento, nei limiti di massimale; con vittoria di spese e compensi.”*

- in data 24 novembre 2014 si costituiva l'avv. Carmelo Chimirri con la difesa dell'avvocato Patrizia La Vecchia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Concetta La Delfa in Catania, via G. Carnazza 27, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“ in via preliminare ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c., fissare all'attore un termine perentorio per integrare la domanda; ai sensi dell'art. 269 c.p.c., voglia, con decreto, fissare altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Assimoco S.p.a. compagnia di assicurazione e riassicurazioni – movimento cooperativo, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Segrate – Milano, via Cassanese 224. Nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della*

domanda attrice, dichiarare il terzo ASSIMOCO s.p.a., tenuto a garantire e manlevare l'odierno convenuto e, per l'effetto, condannare la citata compagnia assicurativa al pagamento della stessa somma che nell'ipotesi, denegata, di accertamento di eventuali responsabilità in capo all'odierno convenuto dovesse essere condannato a pagare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”

- in data 24 novembre 2014 si costituiva il sig. Aloï Giovanbattista, con la difesa degli avvocati Elsa Sapienza e Fabio Rodante, eleggendo domicilio presso il loro studio in Corso Gelone 39 a Siracusa, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Catania – sezione specializzata in materia di impresa, rigettare le istanze e le domande di controparte nei confronti del convenuto, dott. Aloï, estromettendolo dal presente giudizio. In mancanza di accoglimento della superiore richiesta, in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art 295 cpc, la sospensione del presente procedimento, in attesa che sia definito quello pendente davanti la Corte di Appello di Roma (proc. iscritto con il numero R.G. 52635/14); al fine di essere garantito dalla stessa, autorizzare il convenuto alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa Lloyds; in subordine, disporre la trattazione separata del presente procedimento a carico del dott. Aloï da tutti gli altri proposti nei confronti degli altri convenuti. In via istruttoria, chiede disporsi l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi le pratiche dell'istruttoria di ogni singola operazione addebitata al collegio sindacale di cui ha fatto parte il dott. Aloï, al fine di verificare l'esatto coinvolgimento del sindaco nella causazione del danno denunciato. Chiede rigettarsi, almeno nei confronti del dott. Aloï, la richiesta di CTU. In mancanza, chiede di essere autorizzato alla nomina di un CTP. Con riserva di ulteriori istanze istruttorie.”*

- in data 24 novembre 2014 si costituiva la sig.ra Mudanò Lucia con la difesa dall'avvocato Vincenzo Burgio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato S. Barresi in Catania, via M.R. Imbriani 222, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“piaccia al Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, preliminarmente disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, necessaria in attesa delle determinazioni del T.A.R. Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa. Nel merito, preliminarmente, ritenere e dichiarare la domanda generica, a limite della nullità per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente lesione del diritto di difesa, nonché carente di idonea autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza. In via principale ritenere infondate tutte le domande proposte nei confronti della concludente, sia per carenza dei presupposti per la messa della banca di credito cooperativo Credito Aretuseo in l.c.a. e , conseguentemente, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali, sia per inesistenza di qualsiasi violazione, tramite condotta attiva od omissiva, concernente doveri generici o specifici di diligenza, prudenza, perizia. In subordine statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificatamente provato in corso di causa, riducendo il quantum*

nella misura del dovuto e provato e casualmente connesso in via esclusiva con la condotta e con il periodo in cui la concludente rivestiva la posizione di membro del CdA della banca (23.5.10-15.5.11). Interessi e rivalutazione non si cumulano automaticamente: ritenere e dichiarare che la relativa domanda è generica ed inammissibile per indeterminatezza. Si chiede fin da ora che, nella non temuta ipotesi di accertamento di un qualsiasi profilo di responsabilità addebitabile ai convenuti, il Tribunale, esclusa ogni responsabilità solidale fra i soggetti che rivestivano ruoli uguali o diversi, nello stesso o in differenti periodi di attività, distingua e gradui le singole responsabilità, i profili di colpevolezza ed il nesso di causalità con la condotta di ciascuno, nell'ambito delle rispettive cariche e dei rispettivi periodi di permanenza in carica, sia nei rapporti interni che esterni, riconoscendo, in ogni caso in favore della concludente, il diritto di regresso/ rivalsa nei confronti di eventuali condebitori, in caso di condanna solidale, per la quota eccedente la propria responsabilità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria si reitera, allo stato, l'opposizione alla CTU, nei termini indicati in citazione, per le ragioni esposte in premessa.”

- in data 24 novembre 2014 si costituiva il dott. Marziano Faraci con la difesa dall'avvocato Aldo Burgio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato S. Barresi in Catania, via M.R. Imbriani 222, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni: *“preliminarmente disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, necessaria in attesa delle determinazioni del T.A.R. Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa. Nel merito, preliminarmente, ritenere e dichiarare la domanda generica, a limite della nullità per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente lesione del diritto di difesa, nonché carente di idonea autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza. In via principale ritenere infondate tutte le domande proposte nei confronti della concludente, sia per carenza dei presupposti per la messa della banca di credito cooperativo Credito Aretuseo in l.c.a. e , conseguentemente, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali, sia per inesistenza di qualsiasi violazione concernente doveri generici o specifici di diligenza, di omessa richiesta di informazioni, di negligenza, di omessa vigilanza, di conflitto di interessi o rapporti con parti correlate, questi ultimi due fra l'altro anche soggetti a decadenza e prescrizione, nonché prive di nesso causale e improduttive di danni per la banca e per i creditori sociali. In subordine statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificatamente provato in corso di causa, riducendo il quantum nella misura del dovuto e provato e casualmente connesso in via esclusiva con la condotta e con il periodo in cui la concludente rivestiva la posizione di Presidente della banca (dimissioni del 29.9 – 5.10.09). Si chiede fin da ora che, nella non temuta ipotesi di accertamento di un qualsiasi profilo di responsabilità addebitabile ai convenuti, il Tribunale, esclusa ogni responsabilità solidale fra i soggetti che rivestivano ruoli uguali o diversi, nello stesso o in differenti periodi di attività, distingua e gradui le singole responsabilità, i profili di colpevolezza ed il nesso di causalità con la condotta di ciascuno, nell'ambito delle rispettive cariche e dei rispettivi periodi di permanenza in carica, sia nei rapporti interni che esterni, riconoscendo, in ogni caso in favore della concludente, il diritto di regresso/ rivalsa nei confronti di eventuali condebitori,*

in caso di condanna solidale, per la quota eccedente la propria responsabilità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria si reitera, allo stato, l'opposizione alla CTU, nei termini indicati in citazione, per le ragioni esposte in premessa.”

- in data 24 novembre 2014 si costituivano i Sig.ri Alderuccio Vincenzo, Farinella Fausto e Marchese Michele con la difesa dell'avv. Maria Pantano, elettivamente domiciliati in Catania, Corso Italia 69 presso lo studio dell'avvocato Salvatore Garofalo, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni, con chiamata di terzo e con azione subordinata di regresso nei confronti dei direttori generali succedutisi nel tempo dott. Gaetano Muscolino ed Luigi Amodeo : *“in via preliminare, si chiede che l'ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia: fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni, Assimoco Assicurazioni Movimento Cooperativo, con sede in via Cassanese n. 224, palazzo Giotto, 20090 Segrate (MI). - nel merito in via principale rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società Assicurazioni Assimoco Assicurazioni Movimento Cooperativo, tenuto a manlevare i convenuti signori Alderuccio, Farinella e Marchese, per quanto gli stessi fossero eventualmente tenuti a pagare in favore della parte attrice, e conseguentemente condannarlo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti dei due direttori generali, dott. Gaetano Muscolino e dott. Luigi Amodeo, (che si sono succeduti nell'incarico), nonché di tutti i componenti del collegio sindacale, per quanto, eventualmente, gli stessi fossero tenuti a risarcire in favore dell'attore. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge. In via istruttoria Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda, con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione, e di meglio ed ulteriormente dedurre, anche in relazione delle difese di controparte e a seguito dell'esame del comportamento di controparte”*

- in data 25 novembre 2014 si costituiva la dott.sa Loreto Amelia con la difesa dall'avvocato Pietro Coppa, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gianluca Rossitto in Catania, Corso Italia 46, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni: *“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis gradatamente così statuire: in via principale, ritenere e dichiarare prescritto il diritto all'azione di responsabilità dell'attore, prescritte le domande avverse e conseguentemente rigettarle; in via subordinata nel merito, riconoscere inesistente qualsiasi responsabilità dell'odierna convenuta in relazione ad ogni addebito formulato nell'atto di citazione; conseguentemente ed in ogni caso, per i motivi tutti indicati in narrativa, rigettare la*

domanda della Banca attrice; in via subordinata, rigettare integralmente o parzialmente le domande per la mancata individuazione e dimostrazione del danno e del nesso di causalità; con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, rigettare la richiesta di CTU, siccome avente carattere meramente esplorativo.”

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il sig. Muscolino Gaetano con la difesa dall'avvocato Marcello Randazzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Prof. Emilio Castorina in Catania, Piazza Roma 9, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“piaccia al Tribunale, nel merito, previa la chiamata in causa delle terze società assicuratrici Assimoco spa e R+V Allgemeine Versicherung Ag, indicate in comparsa, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti del concludente in quanto prescritta e comunque improcedibile ed infondata in fatto e diritto, dichiarando, comunque, in via preliminare la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell'attore; in via subordinata e salvo gravame, laddove fosse riconosciuta un responsabilità del rag. Muscolino, ridurre il quantum richiesto dall'attore liquidando i relativi danni secondo quanto rigorosamente provato e dovuto, accertando il grado di concorrente colpa di ciascuno degli altri convenuti e determinando la misura del risarcimento eventualmente dovuto da ognuno in relazione al grado di colpa allo stesso addebitabile; condannare in ogni caso la Assimoco spa e R+V Allgemeine Versicherung Ag in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, sino alla concorrenza del massimale di polizza, a tenere indenne il convenuto rag. Muscolino dalle pretese dell'attore, corrispondendogli tutte le somme che lo stesso fosse condannato a pagare allo stesso nei limiti del massimale di polizza; in ulteriore subordine, condannare la predetta Assimoco spa e R+V Allgemeine Versicherung Ag in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a tenere indenne il convenuto rag. Gaetano Muscolino rimborsandogli tutte le somme che stesso dovesse pagare all'attore in forza dell'emittenda sentenza, sempre nei limiti del massimale di polizza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento a quello di effettivo rimborso; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa nei confronti dell'attore e dei terzi chiamati in causa Assimoco spa e R+V Allgemeine Versicherung Ag.”*

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Zappalà Roberto con la difesa degli avvocati Marcello Randazzo e Daniela Rocco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Prof. Emilio Castorina in Catania, Piazza Roma 9, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“piaccia al tribunale”, dichiarare in via preliminare la nullità della citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n.4 cpc, così come specificato nella comparsa di risposta; nel merito, previa la chiamata in causa delle terze società assicuratrici Carige Assicurazioni spa, Assimoco spa e R+V Allgemeine Versicherung Ag indicate in comparsa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda*

proposta dall'attrice nei confronti del concludente in quanto infondata in fatto e diritto, dichiarando, comunque, in via preliminare la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell'attore; in via subordinata e salvo gravame, laddove fosse riconosciuta una responsabilità del dott. Zappalà, ridurre il quantum richiesto dall'attore, liquidando i relativi danni secondo quanto rigorosamente provato e dovuto, accertando il grado di concorrente colpa di ciascuno degli altri convenuti e determinando la misura del risarcimento eventualmente dovuto da ognuno in relazione al grado di colpa allo stesso addebitabile; condannare in ogni caso la Carige Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore siano alla concorrenza del massimale di polizza, a tenere indenne e manlevare il convenuto dott. Zappalà dalle pretese dell'attore, corrispondendogli tutte le somme che lo stesso fosse condannato a pagare nei limiti del massimale di polizza; condannare la predetta Carige Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare il convenuto dott. Roberto Zappalà rimborsandogli tutte le somme che lo stesso dovesse pagare all'attore in forza dell'emittenda sentenza, sempre nei limiti del massimale di polizza, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento a quello di effettivo rimborso; condannare la Assimoco spa e la R+V Allgemeine Versicherung Ag in persona dei legali rappresentanti pro tempore sino alla concorrenza del massimale di polizza, a tenere indenne e manlevare il convenuto dott. Zappalà dalle pretese dell'attore, corrispondendogli tutte le somme che lo stesso fosse condannato a pagare nei limiti del massimale di polizza; condannare la Assimoco spa e la R+V Allgemeine Versicherung Ag in persona dei legali rappresentanti, a tenere indenne e manlevare il convenuto dott. Roberto Zappalà rimborsandogli tutte le somme che lo stesso dovesse pagare all'attore in forza dell'emittenda sentenza, sempre nei limiti del massimale di polizza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento a quello di effettivo rimborso; in ogni caso, condannare ciascuna assicurazione sopra citata, anche in solido, a tenere indenne il dott. Zappalà dalle pretese dell'attore, rimborsandogli tutte le somme che stesso dovesse pagare all'attore in forza dell'emittenda sentenza, sempre nei limiti del massimale di polizza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento a quello di effettivo rimborso; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa nei confronti dell'attore e dei terzi chiamati in causa, Carige Assicurazioni, Assimoco spa e R+V Allgemeine Versicherung Ag.”

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Conigliaro Massimo con la difesa degli avvocati Prof. avv. Vito Branca e Prof. avv. Aurelio Mirone, eleggendo domicilio presso il loro studio in via Francesco Crispi 225 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo : *“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, gradatamente così statuire : preliminarmente, autorizzare la chiamata in giudizio di terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., previo differimento dell'udienza di prima comparizione, a data idonea per permettere regolare notifica anche nei confronti di società estera (Torus Insurance (UK) Limited); in via principale, riconoscere inesistente qualsiasi responsabilità dell'odierno convenuto*

in relazione ad ogni addebito formulato nell'atto di citazione; conseguentemente ed in ogni caso, per i motivi tutti indicati in narrativa, rigettare la domanda della banca attrice; in via subordinata, rigettare integralmente o parzialmente le domande per la mancata individuazione e dimostrazione del danno e del nesso di causalità; nella denegata e non temuta ipotesi di condanna anche parziale a carico dell'odierna convenuta, condannare Torus Insurance (UK) Limited e Assimoco spa a tenere indenne il dott. Massimo Conigliaro da quanto questi verrà eventualmente tenuto a pagare alla banca attrice, e pertanto al pagamento di quanto dovuto direttamente alla banca attrice, ovvero al rimborso di quanto pagato dall'odierna convenuta, nonché – ed in ogni caso – al rimborso delle spese legali sostenute per il presente giudizio in ogni grado e fase del suo svolgimento; in via istruttoria, rigettare la richiesta di CTU, siccome avente carattere meramente esplorativo. Con vittoria si spese e compensi.”

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il sig. Fidotta Gaetano con la difesa degli avvocati Vincenzo Assenza ed Angelo Artale, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nastasi in via Papale 26 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere : in preliminare accertare l'esistenza dei presupposti legittimanti l'azione di parte attrice, di cui all'articolo 84, comma 5, TUB; nel merito rigettare la richiesta di condanna in solido di tutti i convenuti, al risarcimento di tutti i danni – danno emergente, lucro cessante, danni non patrimoniali – formulata dalla Banca attrice, perché destituita di fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, per le causali esposte in narrativa; in subordine e per mero tuziorismo difensivo, circoscrivere le responsabilità dell'odierno convenuto al periodo compreso tra il 28 febbraio 2004 ed il 15 maggio 2011, nel quale vigeva l'incarico nel CDA della banca Attrice; in via istruttoria chiede, ai sensi dell'art. 210 cpc, che il Tribunale ordini alla Banca attrice l'esibizione degli estratti conto, delle istruttorie fidi e di ogni altra documentazione in suo possesso relativamente ai seguenti correntisti : Gaso srl, Meridionale Costruire srl, Parioli Gestioni srl, Ditta Pirrone Giuseppa, Ass. Culturale Club degli Amici, Energika srl, Infissi srl, l'Elite Scarl, LST Costruzioni srl, Meridionale Costruzioni di Minnella Francesca, MGV Costruzioni srl, FCS Distribuzione, Ital Tir Grating slr, ditta Pappalardo Sebastiano, dr Russo Massimo, Gervasi Immobiliare srl, Edilprogim srl, Tutto Bio srl, Fiorito Marmi srl, COEP srl.”*

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Francesco Marullo con la difesa dell' avvocato Elisa Gallo, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“piaccia all'Ill.mo decidente adito, reiectis adversis, rigettare integralmente le domande attoree spiegate nei confronti dell'odierno concludente, siccome assolutamente infondate in fatto ed in diritto e certamente destituite di prova. Con vittoria di spese e compensi. Ai fini istruttori si chiede che il decidente ordini all'attrice l'esibizione e la produzione degli ultimi tre semestrali del Credito Aretuseo.”*

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Roberto Mandolfo con la difesa dell' avvocato Giuliana Burgio, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato S. Barresi in via M.R. Imbriani 222 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“Piaccia al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Impresa, preliminarmente disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio, necessaria in attesa delle determinazioni del TAR Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa. Nel merito, preliminarmente, ritenere e dichiarare la domanda generica, al limite della nullità per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente lesione del diritto di difesa. In via principale ritenere infondate tutte le domande proposte nei confronti del concludente, sia per carenza dei presupposti per la messa della banca di credito cooperativo Credito Aretuseo in l.c.a. e, conseguentemente, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali, sia per inesistenza di qualsiasi violazione concernente doveri generici o specifici di diligenza, di omessa richiesta di informazioni, di negligenza, di omessa vigilanza, nonché prive di nesso causale e improduttive di danni per la banca e per i creditori sociali. In subordine statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificamente provato in corso di causa, riducendo il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta e con il periodo in cui il concludente dott. Mandolfo rivestiva la posizione di componente del Collegio sindacale (23.5.10-15.5.11). Interessi e rivalutazione non si cumulano automaticamente: ritenere e dichiarare che la relativa domanda è comunque generica ed inammissibile per indeterminatezza. Si chiede che, nella non temuta ipotesi di accertamento di un qualsiasi profilo di responsabilità addebitabile ai convenuti, il Tribunale, esclusa ogni responsabilità solidale fra soggetti che rivestivano ruoli uguali o diversi, nello stesso o in differenti periodi di attività, distingua e gradui le singole responsabilità, i profili di colpevolezza ed il nesso di causalità con la condotta di ciascuno, nell'ambito delle rispettive cariche e dei rispettivi periodi di permanenza in carica, sia nei rapporti interni che esterni, riconoscendo, in ogni caso in favore del concludente il diritto di regresso/rivalsa nei confronti di eventuali condebitori, in caso di condanna solidale, per la quota eccedente la propria responsabilità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria Si reitera, allo stato, l'opposizione alla ctu, nei termini indicati in citazione. Si chiede che il Tribunale ordini al Commissario Liquidatore la produzione in giudizio dei libri delle adunanze del collegio sindacale riferiti all'intero periodo di permanenza in carica del concludente (23.5.10-15.5.11).”*

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Raddino Gaetano con la difesa dell' avvocato Giuliana Burgio, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato S. Barresi in via M.R. Imbriani 222 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“Piaccia al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Impresa, preliminarmente disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio, necessaria in attesa delle determinazioni del TAR Lazio in*

ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa. Nel merito, preliminarmente, ritenere e dichiarare la domanda generica, al limite della nullità per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente lesione del diritto di difesa. In via principale ritenere infondate tutte le domande proposte nei confronti del concludente, sia per carenza dei presupposti per la messa della banca di credito cooperativo Credito Aretuseo in l.c.a. e, conseguentemente, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali, sia per inesistenza di qualsiasi violazione concernente doveri generici o specifici di diligenza, di omessa richiesta di informazioni, di negligenza, di omessa vigilanza, nonché prive di nesso causale e improduttive di danni per la banca e per i creditori sociali. In subordine statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificamente provato in corso di causa, riducendo il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta e con il periodo in cui il concludente dott. Raddino rivestiva la posizione di componente del Collegio sindacale (19.11.07-15.5.11). Interessi e rivalutazione non si cumulano automaticamente: ritenere e dichiarare che la relativa domanda è comunque generica ed inammissibile per indeterminatezza. Si chiede che, nella non temuta ipotesi di accertamento di un qualsiasi profilo di responsabilità addebitabile ai convenuti, il Tribunale, esclusa ogni responsabilità solidale fra soggetti che rivestivano ruoli uguali o diversi, nello stesso o in differenti periodi di attività, distingua e gradui le singole responsabilità, i profili di colpevolezza ed il nesso di causalità con la condotta di ciascuno, nell'ambito delle rispettive cariche e dei rispettivi periodi di permanenza in carica, sia nei rapporti interni che esterni, riconoscendo, in ogni caso in favore del concludente il diritto di regresso/ rivalsa nei confronti di eventuali condebitori, in caso di condanna solidale, per la quota eccedente la propria responsabilità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Lucifora Paolo con la difesa dell' avvocato Giuliana Burgio, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato S. Barresi in via M.R. Imbriani 222 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“Piaccia al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Impresa, preliminarmente disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio, necessaria in attesa delle determinazioni del TAR Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa. Nel merito, preliminarmente, ritenere e dichiarare la domanda generica, al limite della nullità per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente lesione del diritto di difesa. In via principale ritenere infondate tutte le domande proposte nei confronti del concludente, sia per carenza dei presupposti per la messa della banca di credito cooperativo Credito Aretuseo in l.c.a. e, conseguentemente, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali, sia per inesistenza di qualsiasi violazione concernente doveri generici o specifici di diligenza, di omessa richiesta di informazioni, di negligenza, di omessa vigilanza, nonché prive di nesso causale e improduttive di danni per la banca e per i creditori sociali. In subordine statuire sull'an e sul quantum secondo*

quanto specificamente provato in corso di causa, riducendo il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta e con il periodo in cui il concludente rivestiva la posizione di Presidente del Collegio sindacale (28.2.04-29.9.09). Interessi e rivalutazione non si cumulano automaticamente: ritenere e dichiarare che la relativa domanda è comunque generica ed inammissibile per indeterminatezza. Si chiede che, nella non temuta ipotesi di accertamento di un qualsiasi profilo di responsabilità addebitabile ai convenuti, il Tribunale, esclusa ogni responsabilità solidale fra soggetti che rivestivano ruoli uguali o diversi, nello stesso o in differenti periodi di attività, distingua e gradui le singole responsabilità, i profili di colpevolezza ed il nesso di causalità con la condotta di ciascuno, nell'ambito delle rispettive cariche e dei rispettivi periodi di permanenza in carica, sia nei rapporti interni che esterni, riconoscendo, in ogni caso in favore del concludente il diritto di regresso/ rivalsa nei confronti di eventuali condebitori, in caso di condanna solidale, per la quota eccedente la propria responsabilità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria si reitera, allo stato, l'opposizione alla ctu, nei termini indicati in citazione. Si chiede che il Tribunale ordini al Commissario Liquidatore la produzione in giudizio dei libri delle adunanze del collegio sindacale riferiti all'intero periodo di permanenza in carica del concludente (28.2.04-29.9.09)."

- in data 25 novembre 2014 si costituiva il dott. Rizza Pasqualino con la difesa dell' avvocato Gaetano Costa, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato Sergio Busacca in via Teatro Greco 76 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni con chiamata di terzo: *" voglia il Tribunale in via preliminare, al fine di essere garantito dalla stessa, autorizzare il convenuto alla chiamata in giudizio della Carige Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Viale Certosa n. 222; nel merito, accertato che le contestazioni mosse dall'attrice alla condotta tenuta dall'odierno convenuto sono destituite di qualsivoglia fondamento, rigettare la domanda avanzata dalla prima e quindi la richiesta di condanna del dott. Rizza alla corresponsione in favore della stessa delle somme richieste; in subordine, nella non temuta ipotesi in cui venga accertata una responsabilità del convenuto, graduare quelle dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri organi del Credito Aretuseo, nonché del medesimo commissario liquidatore e determinare le somme dovute alla parte attrice in proporzione alle responsabilità che ciascuno di essi hanno avuto nel determinare l'asserito dissesto dell'istituto di credito; in tale ultima ipotesi, statuire che la Carige Assicurazione s.p.a., fino alla concorrenza di un importo pari ad €. 517.00,00, deve garantire e manlevare il convenuto dall'emananda condanna. Con vittoria di spese e compensi di difesa. ...OMISSIS... Non avendo ricevuto alcuna risposta all'istanza di accesso agli atti già formulata, si chiede che, ai sensi dell'art. 213 del c.p.c., venga ordinato alla sede di Catania della Banca d'Italia di produrre in giudizio copia dei verbali delle audizioni tenute dal presidente del collegio sindacale del Credito Aretuseo, dott. Cirasa, nel*

periodo compreso fra il 15/05/2011 ed il 18/12/2012. In caso di ammissione della CTU si chiede che il consulente, gradui le responsabilità in base al periodo di assunzione dell'incarico ed all'apporto di ciascun componente degli organi della banca e, al fine di comprendere se vi siano delle responsabilità nel deterioramento dei crediti della banca imputabili alle azioni o alle omissioni poste in essere dagli organi che hanno gestito la predetta nel periodo successivo al dicembre del 2012, conduca la sua indagine contabile anche su tale arco temporale, verificando le azioni poste in essere dall'organo di liquidazione per il recupero delle somme dovute dai debitori del Credito Aretuseo.”

4) in data 5 dicembre 2014 veniva differita al 22 settembre 2015 la udienza di prima comparizione, precedentemente fissata per il 15 dicembre 2014, al fine di consentire la chiamata di terzi ad opera dei convenuti che ne avevano fatto istanza in seno alle conclusioni sopra riprodotte;

5) successivamente si costituivano ulteriori convenuti e precisamente:

- in data 16 dicembre 2014 si costituiva il dott. Gianni Giulio con la difesa dall'avvocato Michele Mauceri, eleggendo domicilio presso il suo studio in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/A, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni: *“vaglia il Tribunale in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice, nel merito rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del dott. Gianni Giulio, comunque condannare parte avversa al pagamento di spese e compensi difensivi.”*

- in data 15 luglio 2015 si costituivano la Assimoco spa e la R+V Allgemeimene Versicherung Ag. con la difesa dell' avvocato Santo Spagnolo, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dai convenuti Misseri Carmelo, Faraci Fabio, Scalora Daniela, Alderuccio Vincenzo, Farinella Fausto, Marchese Michele, Cirasa Giuseppe, Zappalà Roberto, Muscolino Gaetano, Conigliaro Massimo; contestavano il fondamento e l'ammissibilità delle domande di cui sopra ed assumevano le seguenti conclusioni: *“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea per i motivi indicati in narrativa e statuire per l'effetto; dichiarare il difetto di interesse ad agire della BCC in Liquidazione Coatta Amministrativa e statuire per l'effetto; accettare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei contratti di assicurazione invocati per i motivi di cui in narrativa; accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità per cui è causa; accertare e dichiarare che il contratto di assicurazione n. 60914000100111 si è risolto in data 31.12.12; accertare e dichiarare la nullità della chiamata in garanzia formulata dai convenuti Misseri Carmelo, Faraci Fabio, Scalora Daniela, Alderuccio Vincenzo, Farinella Fausto, Marchese Michele; ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dai convenuti in relazione ai fatti per cui è causa e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva*

dagli stessi spiegata nei confronti della concludente e, comunque, qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti della Assimoco Assicurazioni SpA e di R+V ALLGEMEINE Versicherung AG, Rappresentanze Generali per l'Italia; ritenere e dichiarare, comunque infondate e non provate, le asserite responsabilità degli ex esponenti aziendali e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dalla liquidatela attrice nei loro confronti; in subordine, ridotta la domanda a quanto di ragione, graduare le colpe dei convenuti e, nel caso di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, dichiarare tenuta l'odierna comparsa, comunque, entro i limiti della garanzia assicurativa e dell'unico massimale di cui alla polizza n. 609140010011, detratte le franchigie e gli scoperti previsti; fare comunque applicazione degli artt. 1910 e 1911 c.c; con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

- in data 31 luglio 2015 si costituiva la Torus Insurance (UK) Limited con la difesa degli avvocati Bruno Giuffrè, Marco Dimola e Silvio Motta, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via Vincenzo Giuffrida 37 a Catania, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dal convenuto dott. Conigliaro Massimo; contestava il fondamento e l'ammissibilità delle domande di cui sopra ed assumendo le seguenti conclusioni : *“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare : nel merito, in via principale respingere le domande di Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo soc. coop. in l.c.a. nei confronti del dott. Massimo Conigliaro perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sformite di prova e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dal dott. Massimo Conigliaro nei confronti di Torus Insurance (UK) Limited in base alla Polizza n. 192837/AF, certificato n. 047; Nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del dott. Massimo Conigliaro, respingere la domanda di manleva dello stesso proposta nei confronti di Torus Insurance (UK) Limited per uno o più dei motivi indicati in narrativa; Nel merito, in via di estremo subordine: accertare e dichiarare che la Polizza n. 192837/AF, certificato n. 047, opera a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture assicurative azionate dal dott. Massimo Conigliaro; accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Torus Insurance (UK) Limited limitatamente alla sola quota di responsabilità direttamente imputabile al dott. Massimo Conigliaro; accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Torus Insurance (UK) Limited previa detrazione della franchigia pari ad Euro 2.500,00 e, comunque, entro il limite del massimale per sinistro e per anno assicurativo pari ad Euro 2.500.000,00, alle condizioni tutte di polizza, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza; In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio; In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre in via istruttoria.”*

- in data 31 agosto 2015 si costituiva la CARIGE Assicurazioni spa con la difesa dell' avvocato C. Valeria Paterno, presso il cui studio eleggeva domicilio in Corso Italia 244 a Catania, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dal convenuto dott. Zappalà Roberto, per essere da questa tenuto *“indenne, nei limiti di polizza, dall'eventuale responsabilità per i fatti di causa, in forza degli obblighi contrattualmente assunti con la polizza medesima”*; contestava il fondamento e l'ammissibilità delle domande ed assumeva le seguenti conclusioni : *“in via principale ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal dott. Zappalà per le ragioni di cui in premessa e statuire in conseguenza, condannando il dott. Zappalà alla rifusione delle spese di lite nei confronti della comparente, procedendo alla estromissione della Carige Assicurazioni S.p.A. dal giudizio; ritenere e dichiarare insussistenti, e comunque non provate, le asserite responsabilità del dott. Zappalà e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate nei suoi confronti; in via subordine per il caso di ritenuta operatività della garanzia, ridotta la domanda attrice a quanto di ragione e graduate le colpe dei convenuti, dire tenuta l'odierna comparente nei limiti dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa e nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, tenuto conto del massimale di polizza, come specificato in narrativa, della franchigia e dello scoperto previsti dal contratto; nell'ipotesi di condanna solidale e nel caso in cui venga accertata una seppur minima responsabilità del proprio assicurato nella verifica dell'evento de quo, dichiarare il diritto dell'odierna comparente di rivalersi nei confronti degli amministratori e degli altri sindaci convenuti, di tutte le somme che la stessa fosse costretta a corrispondere a controparte in più rispetto alla quota di responsabilità effettivamente accertata in capo al proprio assicurato, nei limiti della domanda spiegata nei confronti dell'assicuratore; in ogni caso, fare applicazione dell'art 1910 c.c.; in via istruttoria, si chiede altresì al Giudice adito : rigettare la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa; nel caso di ammissione si chiede che il consulente nominando effettui una verifica in ordine alle perdite ascrivibili al periodo precedente e successivo da quello in cui fu in carica il collegio sindacale in cui fece parte il dott. Zappalà: ovvero un momento nel quale è certo che alcuna influenza sulla situazione finanziaria del Credito Aretuseo hanno avuto le “azioni” o le “omissioni” dell'odierno convenuto; con vittoria di spese, compensi ed onorari.”*

- in data 31 agosto 2015 si costituivano "QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S, P.IVA 10655700150" con la difesa dell' avvocato Anna Berra, con domicilio presso lo studio dell'avvocato Pardo Massimo in Corso Italia 72 a Catania, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dal convenuto dott. Cirasa Giuseppe, per essere da questa tenuto manlevato e garantito in forza del contratto assicurativo stipulato; contestavano il fondamento e l'ammissibilità delle domande di cui sopra ed assumevano le seguenti conclusioni : *“in via principale dichiararsi l'inoperatività dei contratti*

assicurativi A8LBIMBAAAA e A8KBCHBAAAA per pregressa conoscenza dei fatti di causa ad opera del dott. Giuseppe Cirasa e per violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. e degli artt. 1; 13, 15 lett. r e 16, delle condizioni generali di contratto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande formulate dal convenuto nei confronti della terza chiamata; dichiararsi in ogni caso l'inoperatività dei contratti assicurativi A8LBIMBAAAA e A8KBCHBAAAA per intervenuta operatività della clausola di esclusione ex artt 15 lett. g e h delle condizioni generali di polizza; in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra rigettarsi tutte le domande risarcitorie formulate dall'attore perché non provate e/o non provabili e comunque contrarie al vero; in via ulteriormente subordinata nella davvero non creduta ipotesi di reiezione di tutte le domande sopra formulate e di accoglimento anche parziale delle domande attoree e di quelle del Dott. Cirasa dichiararsi il contratto assicurativo operante esclusivamente a secondo rischio giusto art. 2 delle condizioni generali di polizza e comunque previa detrazione della franchigia pari ad € 5.000,00, fermo il massimale di polizza del contratto A8KBCHBAAAA pari ad € 500.000,00 e del contratto A8LBIMBAAAA pari ad € 1.000.000,00 previa individuazione delle responsabilità dell'assicurato con esclusione di tutti gli addebiti, fatti antecedenti al 21 maggio 2010; in ogni caso spese diritti e onorari di causa interamente rifiuti, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.”

- in data 1 settembre 2015 si costituivano "QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S, P.IVA 07585850584" con la difesa dell'avvocato Anna Berra, con domicilio presso lo studio dell'avvocato Pardo Massimo in Corso Italia 72 a Catania, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dal convenuto dott. Aloj Giovanbattista; contestavano il fondamento e l'ammissibilità delle domande di cui sopra ed assumevano le seguenti conclusioni : *“in via principale dichiararsi l'inoperatività del contratto assicurativo A8MBOHNAAAA per pregressa conoscenza dei fatti ad opera dell'assicurato Giovanbattista Aloj e per violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. oltre agli artt. 1 – 13 e 15 lett. P,q e r e 16 delle condizioni generali di contratto; e per l'effetto rigettarsi tutte le domande formulate dal convenuto nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al contratto A8MBOHNAAAA; in ogni caso rigettarsi tutte le domande risarcitorie formulate dall'attore perché non provate e/o non provabili e comunque contrarie al vero; in via subordinata nella davvero non creduta ipotesi di reiezione di tutte le domande sopra formulate, dichiararsi il contratto assicurativo operante esclusivamente a secondo rischio ex art. 2 delle condizioni generali di polizza, previa sia esclusione di tutti i danni determinati da fatti/contestazioni ante 1.10.2010 che individuazione delle responsabilità ascrivibili al dott. Aloj; il tutto nei limiti del massimale di polizza previsto in € 500.000,00; in ogni caso spese diritti e onorari di causa interamente rifiuti, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.”*

- in data 1 settembre 2015 si costituivano "QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S, P.IVA 10655700150" con la difesa dell' avvocato Francesca Torretta, con domicilio presso lo studio dell'avvocato Massimo Pardo in Corso Italia 72 a Catania, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dal convenuto dott. Cirasa Giuseppe; contestavano il fondamento e l'ammissibilità delle domande di cui sopra ed assumevano le seguenti conclusioni : *“in via principale Dichiararsi l'inoperatività del contratto assicurativo A8MBZNLAAAA sia perché riferiti a fatti antecedenti la data di retroattività prevista dal contratto, sia perché le circostanze da cui deriva la richiesta risarcitoria sono escluse dalla copertura assicurativa in quanto note all'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo; Dichiararsi l'inoperatività del contratto assicurativo A8MBZNLAAAA per pregressa conoscenza ad opera del dott. Giuseppe Cirasa ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. e 1-13 e 16; dichiararsi l'inoperatività del contratto assicurativo A8MBZNLAAAA ai sensi dell'art. 15 lett. p, delle condizioni generali di contratto e, per l'effetto; Rigettarsi tutte le domande formulate dal convenuto nei confronti dei qui esponenti e concludenti; Dichiararsi inoltre e comunque l'inoperatività del contratto assicurativo A8MBZNLAAAA per intervenuta operatività della clausola di esclusione ex art 15 lettera q delle condizioni generali di polizza oltre alle cause di esclusione ex art 15 lett. g e h delle medesime condizioni; in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra rigettarsi tutte le domande risarcitorie formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto; in via ulteriormente subordinata Nella non creduta ipotesi di reiezione di tutte le domande sopra formulate dichiararsi il contratto assicurativo operante, nei limiti di massimale in esso previsti, esclusivamente a secondo rischio ex art. 2 delle condizioni generali di polizza e comunque previa: 1) detrazione della franchigia pari ad € 5.000,00; 2) esclusione di tutti i fatti e i danni antecedenti alla data di retroattività [21.5.2009] ; 3) individuazione delle responsabilità del Cirasa e della loro incidenza sui pretesi danni; in ogni caso Spese diritti e onorari di causa interamente rifiuti; con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.”*

- in data 1 settembre 2015 si costituiva la CARIGE Assicurazioni spa con la difesa dell' avvocato Santo Spagnolo, a seguito della chiamata in garanzia effettuata con comparsa di costituzione dal convenuto dott. Rizza Pasqualino; contestava il fondamento e l'ammissibilità delle domande di cui sopra ed assumeva le seguenti conclusioni : *“in via principale ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal dott. Rizza per le ragioni di cui in premessa e statuire in conseguenza, condannando il dott. Rizza alla rifusione delle spese di lite nei confronti della comparente, procedendo alla estromissione della Carige Assicurazioni S.p.A. dal giudizio; ritenere e dichiarare insussistenti, e comunque non provate, le asserite responsabilità del dott. Rizza e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate nei suoi confronti; in subordine per il caso di ritenuta operatività della garanzia, ridotta la domanda attrice a*

quanto di ragione e graduate le colpe dei convenuti, dire tenuta l'odierna comparente nei limiti dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa e nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, tenuto conto del massimale di polizza, come specificato in narrativa, della franchigia e dello scoperto previsti dal contratto; nell'ipotesi di condanna solidale e nel caso in cui venga accertata una seppur minima responsabilità del proprio assicurato nella verifica dell'evento de quo, dichiarare il diritto dell'odierna comparente di rivalersi nei confronti degli amministratori e degli altri sindaci convenuti, di tutte le somme che la stessa fosse costretta a corrispondere a controparte in più rispetto alla quota di responsabilità effettivamente accertata in capo al proprio assicurato, nei limiti della domanda spiegata nei confronti dell'assicuratore; in ogni caso, fare applicazione dell'art. 1910 c.c.; in via istruttoria si chiede altresì al Giudice adito di rigettare la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa; nel caso di ammissione si chiede che il consulente nominando effettui una verifica in ordine alle perdite ascrivibili al periodo precedente e successivo da quello in cui fu in carica il collegio sindacale in cui fece parte il dott. Rizza: ovvero un momento nel quale è certo che alcuna influenza sulla situazione finanziaria del Credito Aretuseo hanno avuto le "azioni" o le "omissioni" dell'odierno convenuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

- in data 17 settembre 2015 si costituiva il sig. avv. Giuseppe Silluzio con la difesa degli avvocati Mario Giudice, Fulvio Ingaglio La Vecchia e Francesco Silluzio, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via Eleonora D'Angiò 2 a Catania; contestava il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumeva le seguenti conclusioni: *"voglia codesto Ecc.mo Tribunale preliminarmente disporre la sospensione ex art 295 cpc del presente giudizio in attesa delle determinazioni del Tar Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa, nonché della Corte d'Appello di Roma con riguardo alla opposizione al provvedimento della Banca d'Italia prot. 1044473/13 del 12 novembre 2013, relativo all'accertamento e contestazione degli addebiti e successiva irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 144 e 145 T.U. Bancario. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo 385/93. Ulteriormente in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva del Credito Aretuseo per ciò che attiene alla domanda di risarcimento danni di cui alla citazione introduttiva. Nel merito, ritenere comunque infondate, in fatto ed in diritto, le domande proposte nei confronti del sig. avv. Silluzio Giuseppe, rigettandole con qualsiasi formulazione, in uno alle richieste istruttorie, in toto. In estremo subordine, nella denegata e contestata ipotesi che si ritenesse di statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificamente provato in corso di causa, ridurre il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta tenuta dal convenuto e nei limiti del periodo in cui il sig. avv. Silluzio Giuseppe ha rivestito il ruolo di consigliere di amministrazione, rigettando le pretese di condanna in*

solido ex adverso formulate. In via istruttoria si chiede in ogni caso l'esibizione di tutte le proposte afferenti le pratiche creditizie di affidamento e la relativa documentazione istruttoria esaminate in occasione delle sedute consiliari cui ha partecipato il sig. avv. Silluzio Giuseppe nell'arco temporale di durata del suo mandato quale componente del CdA della Banca. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”

- in data 17 settembre 2015 si costituiva il sig. ing. Gallitto Gaetano con la difesa degli avvocati Mario Giudice, Fulvio Ingaglio La Vecchia e Francesco Silluzio, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via Eleonora D'Angiò 2 a Catania, contestava il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumeva le seguenti conclusioni : *“voglia codesto Ecc.mo Tribunale preliminarmente disporre la sospensione ex art 295 cpc del presente giudizio in attesa delle determinazioni del Tar Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa, nonché della Corte d'Appello di Roma con riguardo alla opposizione al provvedimento della Banca d'Italia prot. 1044473/13 del 12 novembre 2013, relativo all'accertamento e contestazione degli addebiti e successiva irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 144 e 145 T.U. Bancario. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo 385/93. Ulteriormente in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva del Credito Aretuseo per ciò che attiene alla domanda di risarcimento danni di cui alla citazione introduttiva. Nel merito, ritenere comunque infondate, in fatto ed in diritto, le domande proposte nei confronti del sig. ing. Gallitto Gaetano, rigettandole con qualsiasi formulazione, in uno alle richieste istruttorie, in toto. In estremo subordine, nella denegata e contestata ipotesi che si ritenesse di statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificamente provato in corso di causa, ridurre il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta tenuta dal convenuto e nei limiti del periodo in cui il sig. ing. Gallitto Gaetano ha rivestito il ruolo di consigliere di amministrazione, rigettando le pretese di condanna in solido ex adverso formulate. In via istruttoria si chiede in ogni caso l'esibizione di tutte le proposte afferenti le pratiche creditizie di affidamento e la relativa documentazione istruttoria esaminate in occasione delle sedute consiliari cui ha partecipato il sig. ing. Gallitto Gaetano nell'arco temporale di durata del suo mandato quale componente del CdA della Banca. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”*

- in data 17 settembre 2015 si costituiva il dott. Amodeo Luigi con la difesa degli avvocati Mario Giudice, Fulvio Ingaglio La Vecchia e Francesco Silluzio, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via Eleonora D'Angiò 2 a Catania, contestando il fondamento e l'ammissibilità delle domande sopra riportate ed assumendo le seguenti conclusioni : *“ voglia codesto Ecc.mo Tribunale*

preliminarmente disporre la sospensione ex art 295 cpc del presente giudizio in attesa delle determinazioni del Tar Lazio in ordine all'annullamento dei provvedimenti presupposti, come indicati in premessa, nonché della Corte d'Appello di Roma con riguardo alla opposizione al provvedimento della Banca d'Italia prot. 1044473/13 del 12 novembre 2013, relativo all'accertamento e contestazione degli addebiti e successiva irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 144 e 145 T.U. Bancario. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo 385/93. Ulteriormente in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva del Credito Aretuseo per ciò che attiene alla domanda di risarcimento danni di cui alla citazione introduttiva. Nel merito, ritenere comunque infondate, in fatto ed in diritto, le domande proposte nei confronti del dott. Amodeo, rigettandole con qualsiasi formulazione, in uno alle richieste istruttorie, in toto. In estremo subordine, nella denegata e contestata ipotesi che si ritenesse di statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificamente provato in corso di causa, ridurre il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta tenuta dal convenuto e nei limiti del periodo in cui il dott. Amodeo ha rivestito la posizione di Direttore Generale, rigettando le pretese di condanna in solido ex adverso formulate. Con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria si chiede in ogni caso l'esibizione di tutte le proposte afferenti le pratiche creditizie di affidamento e la relativa documentazione istruttoria formulate dal sig. dott. Amodeo Luigi nel periodo in cui lo stesso è stato Direttore Generale della banca e le relative delibere in merito assunte dal CdA.”

- in data 22 settembre 2015 per il sig. Alderuccio Vincenzo, già difeso dall'avvocato Maria Pantano, si costituiva, in aggiunta al precedente difensore, l'avvocato Angelo Privitera il quale concludeva : “*contestando recisamente tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte attrice, in quanto infondato sia fatto che in diritto. Si richiamano tutte le difese e richieste formulate dallo esponente in seno alla comparsa di costituzione e risposta che devono intendersi come integralmente reiterate e trascritte, in particolare nelle conclusioni del detto primo atto responsivo. Con riserva di articolare e dedurre difese e chiedere mezzi istruttori nei termini di legge.”*

6) all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa del 22 settembre 2015 avveniva quanto attesta l'apposito verbale di seguito integralmente trascritto:

"TRIBUNALE di CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Imprese Verbale di Prima Udienza L'anno 2015 il mese di settembre il giorno 22 innanzi il Giudice Designato dott. Giorgio Marino, assistito dal sottoscritto cancelliere, è stata chiamata la causa iscritta al n. 9216/14 RG. Sono presenti: per parte attrice l'Avv. Francesco Mauceri anche in sostituzione dell'Avv. Prof. Di Cataldo, il quale esibisce originale atto di citazione notificato a tutti i convenuti ed insiste in domanda. Contesta le costituzioni dei convenuti. Riserva di depositare in via telematica copia del predetto atto di citazione con

le relate di notifica; per i convenuti Alderuccio Vincenzo, Farinella Fausto e Marchese Michele l'Avv. Angelo Privitera anche in sostituzione dell'Avv. Pantano Maria che insiste in comparsa; per il convenuto Chimirri l'Avv. La Vecchia Patrizia che insiste in comparsa; per il convenuto Conigliaro l'Avv. Silvia Bosco in sostituzione dell'Avv. Prof. Mirone che insiste in comparsa e contesta le costituzioni dei terzi chiamati; per i convenuti Faraci Fabio, Misseri Carmelo e Scalora Daniela l'Avv. Vincenzo Tuccitto che insiste in comparsa e alla luce della costituzione del terzo chiamato Assimoco chiede di essere autorizzato a chiamare in causa Santomassimo Roberto Pasquale commissario straordinario del Credito Aretuseo che ha annullato la polizza durante la vigenza ed incassato il premio; per il convenuto Faraci Marziano l'Avv. Giuliana Burgio in sostituzione dell'Avv. Aldo Burgio che insiste in comparsa e chiede di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di costituzione ai convenuti contumaci; per il convenuto Fidotta Gaetano l'Avv. Angelo Artale che insiste in comparsa; per il convenuto Gianni Giulio l'Avv. Vincenzo Tuccitto in sostituzione dell'Avv. Michele Mauceri che insiste in comparsa; per il convenuto Loreto Amelia l'Avv. Pietro Coppa il quale insiste in comparsa; per il convenuto Marullo Francesco l'Avv. Canonico Ivan in sostituzione dell'Avv. Elisa Gallo che insiste in comparsa; per il convenuto Mudanò Lucia l'Avv. Giuliana Burgio in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Burgio che insiste in comparsa e chiede di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di costituzione ai convenuti contumaci; per il convenuto Rio Sofio l'Avv. Luca Stagnitta in sostituzione dell'Avv. Prof. Castorina che insiste in comparsa; per i convenuti Silluzio Giuseppe, Amodeo Luigi e Gallitto Gaetano l'Avv. Francesco Silluzio che insiste in comparsa; per il convenuto Muscolino Gaetano l'Avv. Daniela Rocco in sostituzione dell'Avv. Marcello Randaizzo che eccepisce l'inammissibilità della domanda di regresso dei convenuti Alderuccio Vincenzo, Farinella Fausto e Marchese Michele poiché non notificata. Eccepisce la nullità della clausola claim made invocata dal terzo chiamato Assimoco; per il convenuto Lucifora Paolo l'Avv. Giuliano Brurgio che insiste in comparsa e chiede di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di costituzione ai convenuti contumaci; per il convenuto Cirasa Giuseppe l'Avv. Caterina Fascetto in sostituzione dell'Avv. Prof. Pietro Abbadessa la quale produce atto di chiamata in causa notificato alla Lloyd's e Assimoco ed insiste in comparsa. Contesta la costituzione della Assimoco; per il convenuto Raddino Gaetano l'Avv. Giuliana Burgio che insiste in comparsa e chiede di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di costituzione ai convenuti contumaci; per il convenuto Zappalà Roberto l'Avv. Daniela Rocco contesta la costituzione di Carige e rileva l'operatività della polizza. Contesta le azioni di regresso degli altri convenuti ed eccepisce la nullità della clausola claim made dedotta da Carige; per il convenuto Mandolfo Roberto l'Avv. Giuliana Brugio che insiste in comparsa e chiede di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di costituzione ai convenuti contumaci; per il convenuto Aloï Giovanbattista l'Avv. Valeria Capriotti in sostituzione dell'Avv. Elsa Sapienza la quale produce atto di chiamata in causa notificato alla Lloyd's la quale insiste in comparsa; per il convenuto Rizza Pasqualino l'Avv. Massimo Gozzo in sostituzione dell'Avv. Gaetano Costa che insiste in

comparsa e contesta la costituzione della Carige; per il terzo chiamato Carige Ass.ni s.p.a. l'Avv. Cettina Marcellino in sostituzione dell'Avv. Santo Spagnolo, nonché l'Avv. Cinzia Bisicchia in sostituzione dell'Avv. Valeria Paterno che insistono in comparsa; per il terzo chiamato Lloyd's Ass.ni l'Avv. Massimo Pardo in sostituzione degli Avv.ti Francesca Torretta e Anna Berra che insiste in comparsa; per il terzo chiamato Assimoco l'Avv. Cinzia Bisicchia in sostituzione dell'Avv. Santo Spagnolo che insiste in comparsa; per il terzo chiamato Torus Insurance l'Avv. Luca Milazzo in sostituzione dell'Avv. Bruno Giuffrè il quale insiste in comparsa. I procuratori delle parti chiedono la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. L'Avv. Tuccitto insiste – preliminarmente - nella richiesta di interruzione del giudizio attesa la morte del convenuto contumace Frascarelli, deceduto dopo la notifica dell'atto di citazione, come da certificato di morte prodotto in via telematica. L'Avv. Silluzio si associa. Nessuno è comparso per i convenuti Guardo, La Rocca e Frascarelli. Il giudice designato, dichiara la contumacia dei convenuti Guardo, La Rocca e Frascarelli; preso atto dell'intervenuto decesso del convenuto contumace Frascarelli e visto l'art. 300 comma IV c.p.c., dichiara interrotto il giudizio. Il Giudice designato dott. Giorgio Marino "

7) Con ricorso del 24 novembre 2015, il Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo soc. coop. in l.c.a. riassumeva il giudizio ed il Giudice Istruttore, con decreto del 3/12/2015 fissava , per la prosecuzione, l'udienza del 12/4/2016.

8) Con comparsa depositata il 23 marzo 2016 si è costituita Desideri Lucia, quale erede di Frascarelli Enrico, con la difesa degli avvocati Mario Giudice e Fulvio Ingaglio La Vecchia del foro di Palermo e dell'avv. Francesco Silluzio del Foro di Catania ed ha contestato il fondamento e l'ammissibilità delle domande ed ha assunto le seguenti conclusioni: "Voglia codesto Ecc.mo Tribunale previa estromissione dal presente giudizio delle Sig.re Frascarelli Chiara e Frascarelli Sara, preliminarmente disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in presenza delle pregiudiziali penali, civile ed amministrativa di cui agli atti depositati; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo 385/93; ulteriormente in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli articoli 163 e 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva del Credito Aretuseo per ciò che attiene alla domanda di risarcimento danni di cui alla citazione introduttiva e la prescrizione nei limiti in cui essa risulti direttamente applicabile rispetto a quanto contestato; nel merito, ritenere comunque infondate, in fatto ed in diritto, le domande proposte nei confronti del Sig. Enrico Frascarelli, rigettandole con qualsiasi formulazione, in uno alle richieste istruttorie, in toto. In estremo subordine, nella denegata e contestata

ipotesi che si ritenesse di statuire sull'an e sul quantum secondo quanto specificamente provato in corso di causa, ridurre il quantum nella misura del dovuto e provato e causalmente connesso in via esclusiva con la condotta tenuta dal convenuto e nei limiti del periodo in cui il Sig. Enrico Frascarelli ha rivestito il ruolo di Direttore Generale, rigettando le pretese di condanna in solido ex adverso formulate. In via istruttoria si chiede l'integrale ammissione dei mezzi richiesti. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

9) Nella successiva fase, concessi i termini ex art.183, co. 6 del cpc, le parti hanno precisato le di loro domande ed eccezioni e formulato le rispettive istanze istruttorie. L'esponente Curatela ha insistito nella istanza di consulenza tecnica dell'Ufficio per l'accertamento della lamentata *mala gestio* e dei conseguenti danni; molti convenuti hanno insistito per la sospensione del processo in dipendenza dei giudizi amministrativi pendenti innanzi il TAR Lazio ed aventi ad oggetto l'impugnativa dei decreti assessoriali che hanno disposto la l.c.a. della banca e del giudizio innanzi la Suprema Corte avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Catania 1860/15 ed hanno anche invocato, la pendenza, avanti alla sezione penale del Tribunale di Siracusa, del procedimento penale n. 9862/14 R.G.N.R. E N. 494/15 R. G. GIP. Sono state inoltre avanzate svariate istanze istruttorie, tese fra l'altro all'assunzione di interrogatori formali, di ordini di esibizione, di prove testimoniali.

10) Con l'ordinanza del 22/7/2018, il Giudice Designato ha così disposto: *“letti gli atti del procedimento iscritto al n. 9216/14 R.G.A.C.; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2017; rilevato che è opportuno che le parti indicino (e comprovino) lo stato a) dei giudizi amministrativi pendenti innanzi il TAR Lazio ed aventi ad oggetto l'impugnativa dei decreti assessoriali che hanno disposto la l.c.a. della banca, 27 settembre 2016; b) del giudizio innanzi la Suprema Corte avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Catania 1860/15; c) la avvenuta o meno costituzione di parte civile della procedura nel procedimento penale richiamato in atti a carico tra gli altri anche di Santomassimo; che sulle richieste istruttorie si provvederà all'esito; P.Q.M. visto l'art. 183 c.p.c., rinvia la causa all'udienza di lunedì 8 ottobre 2018 ore 9,00. Si comunichi.”*

11) Nella successiva udienza dell'otto ottobre 2018 è avvenuto quanto attesta l'apposito verbale di seguito trascritto: *“L'anno 2018 il mese di ottobre il giorno 8 innanzi il Giudice Designato dott. Giorgio Marino, assistito dal sottoscritto cancelliere, è stata chiamata la causa iscritta al n. 9216/14 RG. Sono presenti: per parte attrice l'Avv. Francesco Mauceri anche in sostituzione dell'Avv. Prof. Di Cataldo, il quale dichiara di avere depositato telematicamente dichiarazione di mancata costituzione di parte civile nel processo penale;*

per i convenuti Alderuccio Vincenzo, Farinella Fausto e Marchese Michele l'Avv. Vincenzo Tuccitto anche in sostituzione dell'Avv. Privitera e Pantano Maria che insiste in atti; per il convenuto Chimirri l'Avv. Nadia Grasso in sostituzione dell'Avv. La Delfa che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Conigliaro l'Avv. Noemi Barbagallo in sostituzione dell'Avv. Prof. Branca e Mirone che insiste in atti; per i convenuti Faraci Fabio, Misseri Carmelo e Scalora Daniela l'Avv. Vincenzo Tuccitto che dichiara di avere depositato gli avvisi di fissazione delle udienze innanzi il TAR e la Suprema Corte, nonché costituzione di parte civile; per il convenuto Faraci Marziano l'Avv. Giuliana Burgio in sostituzione dell'Avv. Aldo Burgio che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Fidotta Gaetano l'Avv. Giuliana Burgio in sostituzione dell'Avv. Angelo Artale che dichiara di essere ancora in termini per la costituzione di parte civile; per il convenuto Gianni Giulio l'Avv. Vincenzo Tuccitto in sostituzione dell'Avv. Michele Mauceri che insiste in atti; per il convenuto Loreto Amelia l'Avv. Pietro Coppa il quale insiste in atti; per il convenuto Marullo Francesco l'Avv. Vincenzo Tuccitto in sostituzione dell'Avv. Elisa Gallo che insiste in atti; per il convenuto Mudanò Lucia l'Avv. Giuliana Burgio in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Burgio che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Rio Sofio l'Avv. Fazio Antonio anche in sostituzione dell'Avv. Prof. Castorina che insiste in atti; per i convenuti Silluzio Giuseppe, Amodeo Luigi e Gallitto Gaetano che deposita certificato di morte di Amodeo Luigi e chiede l'interruzione del giudizio; per il convenuto Muscolino Gaetano l'Avv. Coppa Pietro in sostituzione dell'Avv. Marcello Randaizzo che insiste in atti; per il convenuto Lucifora Paolo l'Avv. Giuliano Burgio che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Cirasa Giuseppe l'Avv. Caterina Fascetto in sostituzione dell'Avv. Prof. Pietro Abbadessa che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Raddino Gaetano l'Avv. Giuliana Burgio che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Zappalà Roberto l'Avv. Pietro Coppa in sostituzione dell'Avv. Randaizzo che insiste in atti; per il convenuto Mandolfo Roberto l'Avv. Giuliana Burgio che insiste in atti; per il convenuto Aloï Giovanbattista l'Avv. Mazzaglia in sostituzione dell'Avv. Elsa Sapienza che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile; per il convenuto Rizza Pasqualino l'Avv. Giuliana Burgio in sostituzione dell'Avv. Gaetano Costa che insiste in atti; per il terzo chiamato Carige Ass.ni s.p.a. (oggi Amissima) l'Avv. La Marca in sostituzione dell'Avv. Santo Spagnolo, nonché l'Avv. La Marca in sostituzione dell'Avv. Paterno che insiste in atti; per il terzo chiamato Lloyd's Ass.ni l'Avv. Alessia Cassia in sostituzione dell'Avv. Massimo Pardo e Anna Berra che insiste in atti; per il terzo chiamato Assimoco l'Avv. La Marca in sostituzione dell'Avv. Santo Spagnolo che insiste in atti; per il terzo chiamato Torus Insurance nessuno è comparso; per La Rocca Giuseppe l'Avv. Tuccitto che dichiara di avere depositato costituzione di parte civile. Il giudice dichiara interrotto il giudizio.”

Tutto ciò premesso e considerato, il Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo soc. coop. in l.c.a., come sopra rappresentato e difeso, intende col presente atto riassumere il processo dichiarato interrotto col provvedimento sopra trascritto e coerentemente **CHIEDE** fissarsi nuova udienza per la prosecuzione dello stesso.

Sin d'ora rivolge tutte le deduzioni e domande svolte in seno al sopra trascritto atto di citazione e negli ulteriori atti di causa anche agli eredi del convenuto signor Amodeo Luigi, coerentemente citandoli a comparire, avanti all'intestato Tribunale, all'udienza che sarà fissata in accoglimento della superiore istanza, con il decreto che sarà notificato unitamente al presente ricorso, invitandoli a costituirsi in prosecuzione nei modi e termini di legge. Nei confronti di tutti gli altri convenuti ribadisce le deduzioni e domande già formulate in corso di causa.

Salvis iuribus.

Catania, 16 novembre 2018

avvocato Vincenzo Di Cataldo

avvocato Francesco Mauceri